

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica  
tra Genova e l'Occidente  
medievale e moderno



## *Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria*

### *I - La Repubblica di Genova nel secolo XVI*

1. La cosa che per prima colpisce chi si accinga allo studio delle istituzioni giuridiche della repubblica genovese è la assoluta mancanza di precedenti studi specifici sull'argomento. Le poche indicazioni che dalle storie giuridiche generali e dalle trattazioni di storia politica possono ricavarsi dimostrano una notevole approssimazione e poco approfondimento. Eppure sembra strano che non ci si sia resi conto che l'ordinamento costituzionale instaurato a Genova nel 1528 è considerevolmente originale e caratteristico e non merita certo di essere esaurito con pochi e frettolosi cenni. L'ingegnoso, anche se macchinoso, sistema allora instaurato, con complicate elezioni e con rigidi controlli reciproci fra le magistrature, si dimostra oltremodo interessante anche ai fini della migliore conoscenza di tutta la storia di questo periodo. Si rispecchia in questo ordinamento tutto il drammatico contrasto tra i superstiti piccoli stati e i grandi organismi nazionali che si sono creati e che, nella loro tendenza espansiva, sono portati a schiacciare gli altri. A Genova ci si rese conto che per non soccombere bisognava, oltre che appoggiarsi ad uno stato forte, essere tutti uniti, affinché i contrasti interni non divenissero, per altre nazioni, motivi di interferenza nella repubblica. La base su cui questa unità fu poggiata, fu un nuovo sistema costituzionale, instaurato appunto nel 1528 e perfezionato successivamente. Mi sembra poi interessante ricordare che questo ordinamento servì appieno allo scopo, tanto da restare in vita per altri due secoli, fino a che, cioè, Genova fu indipendente.

Questo mio studio si fonda, in massima parte, su carte d'archivio, ma non pretende di esaurire la ricchissima documentazione esistente per la Genova del XVI secolo.

---

\* Pubbl. in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova », IV (1965), pp. 230-275.

2. La storia europea di questo periodo è caratterizzata dalle guerre tra Francia e Spagna per la preponderanza in Italia, concluse nel 1558 con la pace di Cateau Cambrésis che sancì la definitiva vittoria spagnola e l'inizio della lunga dominazione di questa nazione in Italia.

La repubblica di Genova ha avuto nel contrasto tra queste due nazioni una importanza decisiva: l'egemonia in Italia era infatti l'unico modo per poter prevalere in Europa, e gran parte del problema consisteva nell'assicurarsi il possesso dello Stato di Milano e della città di Genova. Il primo avrebbe assicurato il dominio della pianura padana, la seconda una importante posizione strategica oltre che un punto di appoggio marittimo di importanza eccezionale, poiché possedeva la Corsica, che permetteva di dominare tutte le vie del Mediterraneo occidentale.

Dopo il 1528 le vicende genovesi sono dominate dalla figura di Andrea Doria, valente ammiraglio passato l'anno precedente dalle dipendenze di Francesco I di Francia a quelle di Carlo V. Il suo gesto si rivelò fondamentale per la rottura dell'equilibrio a favore della Spagna, e molto su di esso si è discusso<sup>1</sup>: dal punto di vista dei risultati, per Genova in particolare, la posizione del Doria permise la conservazione dell'indipendenza della Repubblica, che, pur gravitando nell'orbita spagnola, non fu completamente asservita, ma poté darsi propri reggimenti e continuare i suoi traffici.

Con il 1528 inizia per Genova il così detto « periodo dei Dogi biennali » che succede a quello dei Dogi a vita, iniziato nel 1339 da Simon Boccanegra e trascinato per due secoli, tranne brevi intervalli dovuti a dominazioni dirette di principi stranieri. Come dice lo Spinola:

« Da quest'anno [cioè il 1339] in poi la suprema autorità della Repubblica venne tolta ai Nobili consolari, tanto di fazione guelfa che ghibellina; ai quali sottentrarono i Nobili d'origine più recente ed alcune famiglie di ricchi mercadanti, che si confusero insieme coll'appellativo di Nobili popolari ... ».

---

<sup>1</sup> Le interpretazioni a questo proposito sono state molte: il più obbiettivo mi sembra il GUICCIARDINI nella sua *Storia d'Italia*. Egli dice: « Ma si credette poi che la vera (cagione), la principale fusse non tanto lo sdegno di non essere stato tenuto conto dai Francesi di lui quanto gli pareva meritare, o qualche altra mala soddisfazione, quanto che, pensando alla libertà di Genova, per introdurre sotto nome della libertà della patria la sua grandezza, ne potendo conseguire questo fine con altro modo ... » (II, Bari 1929, p. 221). Sembra anche a me che questa opinione che involge amor di patria ed ambizione personale sia la più plausibile.

Anche se non mutarono il tipo di governo, importanti furono le leggi che il doge Giorgio Adorno emanò nel 1413, nel tentativo di mettere ordine nello stato. Sostanzialmente questo periodo si caratterizza per le lotte tra le famiglie Adorno e Fregoso, che per un secolo si contesero, quasi in via privata, la carica di doge, e correlativamente il potere della repubblica.

La fine di questo stato di cose, avvenuto alla vigilia della riforma del 1528, non portò alla pace tra le fazioni nobiliari, anche se tutti ormai si rendevano conto che bisognava, concordemente, trovare una soluzione a questo problema.

Già prima che l'azione del Doria desse alla vita di Genova l'indirizzo filo-spagnolo in politica estera e decisamente aristocratico in politica interna, si era avviata una riforma. Il milanese Teodoro Trivulzio, governatore nominato dai Francesi, aveva eletto una magistratura, detta dei 'Riformatori', che creasse un ordinamento costituzionale unitario, ossia unificasse le fazioni, per modo che non vi fosse più ragione di lotta.

Gli avvenimenti militari portarono al rovesciamento della dominazione francese e all'instaurazione di quella più elastica della Spagna e del Doria, ma il progetto di riforma che servisse ad unire le fazioni rimase. La presenza del Doria e, mediatamente, quella della Spagna si sentì solo nel tono della riforma, che fu accentuatamente aristocratico: portò, infatti, all'inserimento completo nella vita pubblica, attraverso il diritto di elezione alle maggiori cariche, dei nobili detti 'consolari' che nel periodo precedente dei dogi perpetui erano stati privati della possibilità di partecipare al governo. Accanto ad essi rimanevano, però, al governo, con gli stessi diritti, i nobili detti 'nuovi', cioè quelli che sostanzialmente avevano detenuto il potere nel periodo precedente. La possibilità di entrare a far parte della nobiltà era ristretta a sole dieci persone l'anno, sette genovesi e tre delle Riviere, che possedessero determinati requisiti il cui accertamento era oggetto di un severo controllo.

Si operò l'unione della classe nobiliare, dando rilevanza giuridica agli 'Alberghi', gruppi di famiglie con almeno sei case aperte in città. Solo essendo iscritti ad uno di essi si potevano godere i diritti politici e conseguentemente aspirare a ricoprire cariche pubbliche: infatti i nomi degli appartenenti agli 'Alberghi' venivano iscritti nel libro nobiliare e posti nell'urna da cui si estraevano coloro che, in numero di 400, avrebbero formato il Consiglio Maggiore. Era questo l'organo costituzionale più importante, perché le leggi fondamentali dovevano essere da esso approvate. Le sue mansioni, però, erano limitate, anche se di non scarso rilievo, data la poca praticità del suo funzionamento per l'alto numero dei componenti.

Le più importanti magistrature nascevano da esso e nel suo seno, ed ai procedimenti elettivi erano preferiti quelli dell'estrazione a sorte. Infatti dai quattrocento membri del Consiglio Maggiore, si sorteggiavano ancora altri cento per formare il Consiglio Minore, la cui competenza spaziava da una funzione di affiancamento dei due Collegi e del Doge per gli affari che non richiedessero l'intervento del Consiglio Maggiore, a poteri di elezione per alcuni magistrati ed alla messa sotto accusa di altri, specie del Doge e dei 'Governatori'.

Capo formale della Repubblica era il Doge. Sostanzialmente però egli divideva questa prerogativa con il Collegio dei Governatori, ed in parte, benché su un piano diverso, con quello dei 'Procuratori'. Questi due Collegi erano i cardini fondamentali su cui era basato il funzionamento del governo.

Il Collegio dei Governatori o Senato era strettamente legato al Doge che si inseriva in esso, su un piano di parità con gli altri componenti: esso forma l'argomento di questo studio ed ai fini di questa esposizione preliminare e sommaria di tutto l'ordinamento della Repubblica, basterà dire che in questo Collegio si cumulavano funzioni di varia natura, aventi in comune una importanza politica più o meno considerevole.

Il Collegio dei Procuratori aveva competenza specifica ed esclusiva in campo economico e finanziario e gli spettava la cura del pubblico erario. Aveva funzioni consultive e giurisdizionali, e gli era affidata anche la tutela della morale e del buon costume.

Inoltre è di estrema importanza, ed ancora più difficilmente incasellabile, la funzione dei Procuratori in unione col Doge ed i Governatori. Formavano i cosiddetti 'Serenissimi Collegi' la cui rilevanza era superiore a quella delle Magistrature che li componevano prese singolarmente; anche essi avevano funzioni di natura mista. Dei Collegi e del Doge dirò più diffusamente in seguito.

Per completare nelle grandi linee il quadro costituzionale della Repubblica, bisogna ricordare una Magistratura, creata per la prima volta nel 1528, la cui composizione e le cui funzioni, meglio di tutto, possono rendere l'idea dello spirito della riforma e della non sopita diffidenza tra le parti. I 'Supremi Sindacatori', infatti, furono creati avendo come fondamentale compito istituzionale il sindacato dell'operato dei Magistrati al termine del loro mandato, e la vigilanza *durante munere*, affinché non adempissero al loro ufficio con negligenza o con dolo e non trasgredissero i limiti loro imposti dalle leggi.

Queste che ho menzionato sono le più importanti articolazioni costituzionali della repubblica genovese, quali sono scaturite dalla riforma del 1528. Intorno ad esse esistevano una pletera di magistrature minori, dipendenti per l'elezione e per i controlli sul proprio operato dai magistrati superiori, specie il doge ed i Governatori.

Rilevanza particolare ha il Banco di San Giorgio. Sorto quando il comune, largamente indebitato per le conquiste coloniali, dovè appaltare a società di mercanti i suoi proventi, il Banco o 'Casa', amministrando il debito pubblico, dominava economicamente la repubblica: era retto dai 'Protettori' presieduti da un 'Priore'. Esisteva in esso un 'Gran Consiglio' formato da quattrocento membri di cui facevano parte, senza distinzioni di ceto, i possessori di un dato numero di 'carati' o 'luoghi', ossia parti del debito pubblico.

3. La nuova riforma, però, non trovò tutti concordi: i nobili si divisero in due partiti, 'vecchi' e 'nuovi', denominati anche, rispettivamente, del 'portico di S. Luca' e del 'portico di S. Pietro', secondo il luogo in cui si riunivano. Contrasti interni esistevano negli stessi 'Alberghi', per ragioni di supremazia; ma le pressioni maggiori venivano dagli esclusi, specie i ricchi mercanti che non possedevano i requisiti necessari per aspirare alla iscrizione nell'albo nobiliare. Infine c'erano alcuni aristocratici che non gradivano la posizione di supremazia del Doria e non accettavano la sua politica filo-spagnola, mentre le loro simpatie andavano alla Francia.

La fazione filo-francese, capeggiata da Gian Luigi Fieschi, organizzò una congiura nel 1546: il suo fallimento portò alla legge restrittiva nel 1547, detta del 'Garibetto'<sup>2</sup>, che Andrea Doria impose, oltre che per risentimenti personali (era rimasto ucciso suo nipote Giannettino), anche per evitare che Carlo V, intervenendo, togliesse, alla repubblica quella libertà che essa era riuscita a conservare. Questa legge, infatti, allontanò dal governo gli avversari del predominio spagnolo.

Questa riforma trovò il suo appiglio giuridico nel fatto che le leggi del '28 attribuivano ai Collegi la facoltà di mutare ciò che, eventualmente, si fosse dimostrato insufficiente: una commissione presieduta dal Doria studiò e preparò la riforma, che i Collegi fecero propria e promulgarono. I mutamenti consistettero in ciò: dei quattrocento membri del Maggior Consi-

---

<sup>2</sup> Il nome si spiega con il fatto che con questa legge il Doria voleva dare 'garibo' cioè garbo, sistemazione alle cose della Repubblica.

glio solo trecento sarebbero stati estratti a sorte dall'urna contenente i nomi dei nobili, mentre altri cento sarebbero stati eletti dai Collegi in unione con gli otto Protettori di San Giorgio, i cinque Supremi Sindacatori ed i sette membri dell'Ufficio degli Straordinari. Questi stessi magistrati furono preposti all'elezione del Minor Consiglio, per evitare che in esso entrassero persone poco preparate, poiché al Minor Consiglio spettava di nominare i candidati alle cariche di Doge e di Governatori da presentare al Maggior Consiglio per l'elezione definitiva. I nobili 'vecchi' uscirono rafforzati, essendo ad essi attribuite per consuetudine metà delle magistrature, ciò che permetteva di controllare il numero degli avversari che entravano nei Consigli.

La morte, avvenuta nel 1560, di Andrea Doria, che fino allora si era dimostrato l'unico in grado di mantenere l'equilibrio, spinse i nobili 'nuovi' ad agitarsi per ottenere l'abolizione della legge del 1547 ed il ritorno alle designazioni affidate completamente alla sorte, che li avrebbe favoriti, dato il loro maggior numero. È inquieto e ribelle in questo periodo anche il popolo, sia per protesta contro il limitato numero di ascrizioni alla nobiltà, che permetteva solo ad una minima parte di esso di inserirsi nella classe dirigente, sia perché in questo periodo si verificò un generale rincaro dei generi di prima necessità. Il pericolo di una dittatura popolare nella persona di una specie di tribuno, Bartolomeo Coronata, spinse le opposte fazioni nobiliari a cercare un compromesso: si decise di demandare al legato pontificio, cardinal Morone, all'ambasciatore spagnolo ed al rappresentante dell'imperatore Massimiliano la formazione di nuove leggi. Infatti la situazione genovese aveva richiamato l'attenzione del papa e delle grandi potenze, preoccupate soprattutto per la presenza dell'elemento popolare nella lotta politica, e per le eventuali ripercussioni che un mutamento della classe dirigente poteva avere sull'equilibrio italiano. I lavori dei delegati avvennero a Casale e si conclusero nel marzo del 1576.

Si addivenne alla abolizione della legge del 'Garibetto' del 1547, alla perdita di importanza politica degli 'Alberghi' e all'allargamento delle ascrizioni alla nobiltà, anche se contenute sempre in limiti tali per cui il complesso mantenne l'aspetto di un ordinamento aristocratico.

Un posto di assoluta preminenza nel nuovo ordinamento spettò al Minor Consiglio: esso designava trenta elettori per la nomina dei quattrocento membri del Maggior Consiglio e dei cento che avrebbero rinnovato lo stesso Minor Consiglio. Inoltre venne istituito un 'Seminario' di centoventi persone, fornite di determinate qualità, tra cui dovevano essere estratti a sorte i magi-

strati. Il Seminario veniva eletto dal Minor Consiglio, con l'approvazione del Maggior Consiglio. Il numero dei Governatori venne portato a dodici e quello dei Procuratori a otto.

Queste riforme diminuirono l'autorità dei Collegi, temperandola con i più estesi poteri del Minor Consiglio. Importante è la istituzione della 'Rota Criminale', che si affianca alla 'Rota Civile' già esistente dal 1528.

Sul sistema costituzionale così delineato si reggerà la vita della repubblica nei secoli seguenti fino alla cessazione della sua indipendenza. L'inquadramento nel sistema spagnolo, se comportò alcune rinunce, come, ad esempio, la possibilità di avere una politica estera autonoma, procurò ai capitalisti genovesi notevoli vantaggi. Genova divenne il centro di transito più importante per il commercio dalla Germania e dal Milanese alla penisola iberica. Fu questo il periodo più fecondo per il capitalismo genovese, che creò politicamente un sistema oligarchico con cui governare lo Stato e lo dominò altresì economicamente per mezzo del Banco di S. Giorgio, che amministrava il debito pubblico e con esso controllava un gran numero di gabelle, oltre ad avere l'amministrazione autonoma di alcune colonie della repubblica.

## II - *Il Senato della Repubblica: formazione e struttura*

1. Il Senato, quale sarà delineato dalla riforma del 1528, ha diversi punti in comune con la magistratura del periodo precedente che aveva lo stesso nome. Ho già detto in altro luogo come detto periodo fosse molto tormentato politicamente, tanto che riesce difficile tracciare un quadro preciso dell'organizzazione statale genovese. È certo che esisteva un organo singolo a capo di tutta la repubblica, che poteva essere il doge o, secondo le circostanze, un governatore straniero. Da quest'organo, poi, ne dipendevano diversi altri<sup>3</sup>: prendendo come esemplificativa la situazione esistente appena prima dell'entrata in vigore della riforma, situazione che, nelle grandi linee, è quella tracciata dalle leggi di Giorgio Adorno del 1413 e trascinatasi fino a quel momento, vediamo che in Genova esisteva un governatore (il milanese Teodoro Trivulzio, nominato dai Francesi) che in tutte le deliberazioni è accostato al 'Consiglio degli Anziani', detto anche Senato. Il Lomellini<sup>4</sup> ricorda a questo proposito:

---

<sup>3</sup> F. DONAVER, *La storia della Repubblica di Genova*, II, Genova 1913-14, p. 155 e sgg.

<sup>4</sup> G. LOMELLINI, *Relazione della Repubblica di Genova*, Biblioteca Universitaria di Genova (BUG), ms. I B I 26, c. 26 v.



« Il francese fu introdotto da Antoniotto Adorno l'anno 1396 essendo oppresso senza potersi difendere dagli avversari e con la città esasta e debolissima, si risolse di darla a Carlo VI re di Francia con alcune condizioni però onorevoli, tra le quali fu che il Governatore reggesse con il Consiglio di dodici Antiani la metà nobili e la metà popolari ».

Esisteva inoltre un Maggior Consiglio, la cui entità numerica non doveva essere rigidamente determinata, e le cui decisioni avevano bisogno del consenso del Governatore e degli Anziani. Esistevano altri organi, poi, diversificati per la specifica materia che erano competenti a trattare.

Il nome Senato, già in questo primo periodo, è concorrente con un altro, e cioè con quello di 'Consiglio degli Anziani', che è senz'altro la denominazione ufficiale, anche se quella di Senato ricorre spesso ed in modo tale che non possono sorgere dubbi che si tratti dello stesso organo. Tutto ciò appare chiarissimo in un passo riportato in quasi tutti i manoscritti contenenti le riforme del 1528, quando vi si illustra come si sia arrivati ad esse; vi si dice testualmente:

« Cum ad conspectum excelsi Teodori Trivultii, regii in Janua Gubernatoris, et Magnifici Consilii Antianorum excelsi Communis Januae, vocata fuissent Magnificum Officium Sancti Georgi, et spectatum Officium Monetae anni praesentis, et praeterea cives circiter quadragenti, ex quibus, computatis ipso Senatu et Officiis praedictis, non minus centum quinquaginta convenere ... »<sup>5</sup>.

Dopo aver rilevato che i due termini stanno ad indicare la medesima magistratura, possiamo esaminare un altro passo che si trova al capitolo 51 delle stesse leggi e che così si esprime: « ... pro quibus alias ad Ducem et Antianos fuisset habitus recursus, ad Ill. Ducem et Mag. Gubernatores, recurratur, quibus haec omnia fuerunt et sunt reservata »<sup>6</sup>. Tenuto conto che, come si vedrà in seguito, il Collegio dei Governatori ed il Senato coincidono, mi pare che non ci possano essere dubbi sulla esistenza di un rapporto di continuità tra i due collegi senatoriali, succedutisi nel tempo, oltre che nel nome, in certa misura anche nelle funzioni. Come riprova potrei citare le suppliche che sono il mezzo per provocare l'intervento della suprema magistratura: nel periodo che precede la riforma esse sono rivolte « Vobis Ill.mo Regio Genuensi Gubernatori et Vobis Dominis Antianis », mentre successivamente parlano di « Ill. Dux et Domini Gubernatores Reipublicae

---

<sup>5</sup> *Leges Reipublicae Januensis anni 1528*, Archivio di Stato di Genova (ASG), Biblioteca, ms. 3, c. 3 r.

<sup>6</sup> *Leggi del 1528 fino al 1576 scritte da Luigi Gherardi segretario*, BUG, ms. IC VII 6, c. 80 r.

Genuensis». Anche dalla posizione tenuta dagli Anziani nell'ordinamento costituzionale preesistente, è possibile trarre elementi che confortino la tesi del trapasso del Senato all'epoca seguente. Le leggi del 1413, di cui ho parlato, dal punto di vista dell'autorità legano strettamente gli Anziani al Doge, tanto che un loro capitolo porta questa intestazione «In quibus consistat bailia Dni Ducis et Consilii» e nel contesto dice che «Una cum dicto Domino Duce ... in faciendo, et explicando, tractando, et ordinando universa et singula negotia Communis Januae ... ad commune pertinentia vel ad privatas personas ... »<sup>7</sup>. In termini equivalenti sarà stabilità l'autorità del Senato dalle leggi del 1528, come vedremo<sup>8</sup>.

I limiti di questo accostamento tra le due magistrature debbono ricercarsi nel nuovo assetto costituzionale del 1528, il quale, con la creazione di nuove magistrature con funzioni di governo o di controllo ridimensionò, oltre al Doge, anche il Senato; rimangono, pertanto, il nome, la posizione formale e buona parte della precedente competenza, il tutto inserito, però, in un sistema articolato più rigidamente, con controlli e sindacati più efficaci.

2. Dopo il 1528, il problema della denominazione si pone in questi termini. Si nota nelle leggi, nei decreti, negli statuti riferentesi a quest'epoca, che esiste un periodo che, grosso modo, corrisponde a quello della nostra indagine, in cui i documenti ufficiali non fanno cenno del nome Senato. Non se ne parla, infatti, nelle leggi del 1528 e, tranne qualche cenno sporadico, esso ricompare solo con le leggi del 1576, o poco prima. Leggendo quest'ultime, però, appare chiaro che dicendo Senato non si fa riferimento ad una nuova magistratura, ma solo si usa un altro termine per designare il Collegio dei Governatori, magistratura creata, con questo nome, nel 1528. Ma ci sono altri punti che vorrei mettere in luce a questo riguardo: le leggi del 1576 si servono dei termini Senato e Senatori molto frequentemente, in concorrenza con quello di Collegio dei Governatori e Governatori, usando per lo più Senato nel contesto del discorso, mentre le intestazioni dei capitoli parlano più spesso di Governatori. Comunque il fatto che correntemente i due termini vengano alternati fa pensare che non si debba trattare di una innovazione apportata dai compilatori delle leggi del 1576, ma che tutto ciò risulti piuttosto da una pratica corrente e spontanea. È verosimile che, anche se le leggi del 1528 non parlavano di Se-

---

<sup>7</sup> *Leges Reipublicae Genuensis anni 1413*, ASG, Biblioteca, ms. 133, p. 26.

<sup>8</sup> V. *infra*, cap. III, § 1.

nato, questo nome non fosse scomparso dalla parlata comune, e che anzi venisse attribuito proprio a quella magistratura che era sostanzialmente la continuazione del Senato dell'epoca precedente. Con gli anni poi la voce corrente finì per riversarsi nella prassi legislativa ed il termine Senato ricomparve perciò nei testi delle leggi e dei decreti. D'altra parte, anche nell'epoca precedente il termine Senato conviveva con quello di Consiglio degli Anziani ad identificare una medesima magistratura. Ed ancora: il fatto che di Senato si parli più nel contesto, mentre le intestazioni sembrano preferire il termine Governatori, mi sembra anch'esso un indizio di quanto ho detto; il nome di Collegio dei Governatori era dunque il termine ufficiale dato alla magistratura in conformità al linguaggio tradizionale di conio medievale, mentre quello di Senato, evidentemente riesumazione umanistica attinta al mondo classico romano, serviva a rivestire l'organo della repubblica di paludamenti aulici ed eruditi.

L'identificazione, infine, da un punto di vista sostanziale tra Senato e Collegio dei Governatori non appare controversa. In genere i vari autori parlando dell'ordinamento costituzionale della repubblica, usano indifferentemente Governatori e Senatori: così il Casoni, il Donaver, il Vitale ed altri. Ho trovato solo due autori che discordano: il primo, Massimiliano Spinola<sup>9</sup>, definisce il Senato come l'insieme del Doge, Governatori e Procuratori, e nello stesso senso si esprime uno scritto del Lomellini<sup>10</sup>. La confusione che in tal modo vien fatta con i Serenissimi Collegi, comprendenti anche i Procuratori, è evidente, esistendo tra essi ed il Senato differenze essenziali che metterò in luce a suo luogo. Voglio, comunque, riportare un testo interessante sotto un duplice aspetto: da esso appare anzitutto evidente l'identificazione tra Senato e Governatori e l'alternatività delle denominazioni di cui ho parlato; in più il testo mostra come i Procuratori fossero fuori del Senato e totalmente discriminati da esso. Il passo fa riferimento ad una elezione avvenuta il 15 giugno del 1576 e così si esprime:

«Eductis ex urna Seminarii nominibus trium Gubernatorum et duorum Procuratorum, cum inter tres primos extractos fuerit Mag. Io Baptista Spinola et inter Gubernatores admitti non posse, quia alter de eadem familia in Senatu erat, fuit ... facta interpretatio et declaratio quod dictus Io Baptista in numero Ill. Procuratorum connumerari »<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> M. SPINOLA, *Compendiose osservazioni intomo al governo aristocratico che resse la Repubblica di Genova al tempo dei Dogi biennali*, Genova 1879, p. 20 e sgg.

<sup>10</sup> G. LOMELLINI, *Relazione* cit., c. 45 v.

<sup>11</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576*, ASG, Biblioteca, ms. 115, p. 18.

3. Accertato che Senato e Collegio dei Governatori furono la stessa cosa, vediamo quali sono le caratterizzazioni di tale magistratura, in base alle riforme del 1528, e la sua evoluzione fino al 1576.

Ho già accennato al fatto che nel '28 la vita costituzionale della repubblica subisce un radicale cambiamento sicché, se pure alcune denominazioni negli organi rimangono, in omaggio ad una certa continuità di funzioni, si può affermare che quello che differenzia e qualifica l'insieme del nuovo sistema sono i diversi rapporti instaurati fra le varie magistrature. Come meglio vedremo in seguito, nel capitolo a ciò dedicato, si crea una tal quale dialettica tra le massime magistrature, con il risultato di un reciproco controllo tra di esse al fine di scongiurare che i gruppi rivali si servano della cosa pubblica per fini di preminenza di parte. A questo scopo si creano alcune magistrature o se ne utilizzano di già esistenti, si usano complicatissimi sistemi di elezione, per evitare brogli, si stabiliscono tassative percentuali di voti, in genere piuttosto elevate, per l'approvazione delle deliberazioni, e soprattutto si crea un'altra magistratura con compiti di sindacato dell'attività dei magistrati, in particolare delle più alte cariche della repubblica.

Questo non esisteva nel periodo precedente, in cui l'autorità del doge subiva limitazioni in pratica molto relative, e le altre magistrature erano, rispetto a lui, in posizione di netta subordinazione. Il primo risultato della riforma è proprio questo ridimensionamento dell'autorità dogale: al doge vengono affiancati due Collegi, quello dei Governatori e quello dei Procuratori che riuniti insieme formano i così detti Serenissimi Collegi. Quando poi i Collegi agiscono separatamente, il doge viene aggregato ai Governatori, mentre i Procuratori si trovano su un piano di autorità inferiore.

Da quanto detto credo che si incominci a delineare la posizione dei Governatori: sono la più alta magistratura dello stato e sono secondi solo all'autorità dei Serenissimi Collegi, di cui però fanno parte. Viene meno la differenza con il doge, sul piano dell'autorità sostanziale: infatti, si legge nella riforma del '28 che a capo della repubblica, affinché non degeneri in tirannide, il doge è affiancato da otto Governatori,

*« ... unicuique eorum ea potestas et authoritas tribuetur quae eidem Duci competit, ... et ubicumque regiminis huius Reipublicae mentionem fieri contingat, denominatio illa iscribetur: Dux et Gubernatores Reipublicae Genuensis. Ad ipsorum authoritatem spectabit,*

utpote ad Supremum Magistratum regere, praecipere et ordinare ... coniunctim et non divisim procedant poena inobedientiae, infidelitatis, et perjurii, si aliter fecerint, incursum »<sup>12</sup>.

Quindi tutte le prerogative di potere che avevano caratterizzato il doge nella età precedente non vengono meno, ma si spartiscono tra un maggior numero di persone, cioè tra tutti i Governatori. Gli estensori della riforma hanno tenuto soprattutto a mettere in luce l'assoluta posizione di parità del doge nei confronti dei colleghi componenti il Collegio e lo hanno ribadito in un altro capitolo con queste parole: « ... et qui Dux cum octo Gubernatoribus simul et coniunctim omnia administrabunt, et in ferendis suffragis, tam Dux ipse quam ceteri Gubernatores singuli dabunt suffragia, nec in hoc maior aut melior erit autoritas, aut condicio »<sup>13</sup>.

Anche se formalmente rimane la differenza tra doge e Governatori, sostanzialmente la più alta magistratura della repubblica si può considerare collegiale. Infatti nello stesso palazzo ducale viene stabilito che risiedano sempre due Governatori, mutati ogni tre mesi, per assistere il doge in tutti gli affari, ma soprattutto la loro presenza è richiesta per l'apertura delle lettere che pervenissero alla Repubblica<sup>14</sup>: in caso di vacanza della carica dogale, questa facoltà rimane tuttavia loro attribuita, ciò che prova la loro posizione di quasi parità con il doge stesso. Ne abbiamo conferma dal fatto che l'impedimento di questo non esclude che i Governatori continuino ad esercitare le prerogative a lui spettanti, anche se con maggiori garanzie<sup>15</sup>. Infine proprio ad identificare l'insieme di Doge e Governatori viene usato il termine *Ill.ma Dominatio*.

Questa posizione del Senato, che ho delineata, rimane invariata per tutto il periodo qui considerato ed anche posteriormente: solo bisogna rilevare che le leggi del 1576 portano temperamenti al suo potere, con vantaggio del Minor Consiglio, ma non tali da mutare la gerarchia tra le magistrature, che rimane quella tracciata dalle leggi del '28. La posizione di organo supremo tenuta dai Governatori si comprende meglio quando si pensi che nelle loro mani tutti gli ufficiali sono tenuti a prestare giuramento<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577*, ASG, Biblioteca, ms. 4, p. 24.

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 41.

<sup>14</sup> *Decreta pro Excellentissimis Residentibus in Palatio*, ASG, Biblioteca, ms. 135, p. 10.

<sup>15</sup> *Leggi del 1528 fino al 1576 cit.*, c. 111 r.

<sup>16</sup> *Le leggi e riforme della eccelsa Repubblica di Genova fatte da dodici prestantissimi cittadini di quella l'anno MDXXVIII*, Pavia 1575, p. 6. Il testo dice: « Oltre a ciò tutti gli ufficiali e

4. Delineata la posizione dei Governatori, mi sembra ora opportuno ricapitolare quella del doge che, come si è visto, le nuove riforme hanno strettamente legato ai primi. Egli rimane il capo formale e rappresentativo della repubblica: ma, dopo le alterne vicende dei secoli precedenti, la sua figura viene svuotata dalla vera caratteristica di signore dello Stato e viene fortemente limitata e condizionata in tutte le sue possibili iniziative ed attività. Si cerca evidentemente di non mettere nelle mani di un solo individuo uno strumento anche solo potenzialmente atto a portarlo ad una dominazione personale ed assoluta.

I riformatori del 1528, dopo aver paragonato lo stato al corpo umano, che, per essere completo deve avere anche la testa, stabiliscono di creare un magistrato che sia « cura et dignitate praestantior, aequalis tamen auctoritatis coeteris, qui proprio nomine Dux appellabitur »<sup>17</sup>.

La durata della sua carica viene stabilita in due anni, mentre era a vita nel periodo precedente, e con il divieto di rielezione prima che siano trascorsi dalla cessazione cinque anni. Indicativo è, inoltre, il sistema di elezione, che prevede diversi scrutini, direi quasi di selezione, fino a giungere a ventotto elettori che scelgono una rosa di quattro nomi, i quali vengono portati dinanzi al Consiglio Maggiore per il ballottaggio finale.

Da un punto di vista di potere effettivo il doge non è ne più ne meno che un Governatore: non svolge ormai più attività individuale, ed il suo voto nelle deliberazioni collettive non ha peso maggiore degli altri voti; egli

---

magistrati del dominio genovese, tutti i Presidenti del paese, di isole, di città, di fortezze, d'armate e finalmente qual'altro si voglia, a cui sia stata commessa giurisdizione, in mare o in terra, e forse di offendere e difendere, daranno il iuramento, quando verranno a far ciò, come è costume della Repubblica al Duce e Governatori, essendo insieme uniti e non divisi; nel qual giuramento ancora espressamente si prohiberà, che non ubbidiranno ai comandi e ordini di uno solo, ma di tutti insieme; e altrimenti facendo incorreranno nella pena della inobbedienza, della infedeltà, e dello spergiuro ».

<sup>17</sup> Riporto il testo completo: « Verum tamen quoniam ex diversis membris constituta civitas similis est humano corpori, cui si desit caput, informe quidpiam, et simile monstro reputabitur, necessarium duximus Magistratum aliquem constitui, poenes quem suprema et maxima potestas sit regendi atque ordinandi cives omnes et civitati nostrae subditos in Universo Dominio Genuensi, et extra illud, constituetur igitur Magistratus, in quo unus erit cura, et dignitate praestantior, aequalis tamen auctoritatis coeteris, qui proprio nomine Dux appellabitur ». Il tutto in *Leges et sanctiones Reipublicae Januensis conditae 1528 cum additionibus et reformationibus usque ad annum 1604*, ASG, Biblioteca, ms. 128, c. 19 r.

stesso come tutti i magistrati, è tenuto a sottostare al sindacato dei Sindacatori Supremi per eventuali abusi commessi durante il suo mandato.

Se queste sono le conseguenze che si traggono da una corretta interpretazione delle leggi, bisogna però dire che la pratica di ogni giorno vi si uniformava probabilmente solo in parte. Dallo Spinola, infatti, veniamo a sapere che il doge aveva mantenuto la facoltà di concedere le udienze, il che gli permetteva, con abile manovra, di tenere in pugno gli altri componenti i Collegi<sup>18</sup>. Di questo, naturalmente, non abbiamo notizie dagli annalisti ufficiali, ma non riesce difficile immaginare che anche con la nuova riforma il doge possa aver conservato qualche prerogativa di fatto, con riferimento soprattutto al governo ed al regolamento del palazzo ducale e conseguentemente alle udienze che in esso si tenevano. Questa prassi evidentemente aveva acquistato una importanza politica indiretta, nel senso che spingeva gli altri senatori a non contrariare le direttive del doge al fine di ottenere udienze e, conseguentemente, favori per i propri amici.

5. Il Senato o Collegio dei Governatori è magistratura collegiale e la sua composizione numerica, fissata dalle leggi del 1528 in otto membri, viene elevata a dodici dalle leggi del 1576.

Il sistema di nomina durante questo periodo viene mutato per ben tre volte, conservando sempre la caratteristica di una commistione di estrazione a sorte e di elezione. Il capitolo XXXII<sup>19</sup> della riforma del 1528 stabilisce infatti che i Governatori devono far parte di uno dei due consigli: al momento dell'elezione si riuniscono i Collegi, i quali designano ventotto elettori, uno per 'Albergo', scrivendo i nomi su un foglio, dopo di che si procede all'estrazione a sorte. I ventotto designati, sempre insieme ai Collegi, eleggono altre ventotto persone, formando così un totale di cinquantasei. Un ulteriore scrutinio riduce questi ultimi ancora a ventotto, e sono costoro che designano i candidati scrivendo un nome su una scheda. La rosa dei prescelti viene portata dinanzi al Consiglio Maggiore, cui spetta, infine, di eleggere i Governatori.

---

<sup>18</sup> G.A. SPINOLA, *Dizionario filosofico politico storico e specialmente di cose riguardanti la Repubblica di Genova*, BUG, ms. B VIII 25-29, 5, p. 94.

<sup>19</sup> *Leges et sanctiones Reipublicae Januensis* cit., c. 21: «De ordine in Gubernatorio et Procuratorio Magistratu observando».

Bisogna aggiungere che i Governatori usciti di carica passano *ipso iure* nel Collegio dei Procuratori e vi restano per il periodo di durata di questa carica<sup>20</sup>. Per l'eventuale rielezione il lasso di tempo necessario è di cinque anni.

Le riforme del 1547 si occupano di questo punto coll'intento di arrivare a meglio controllare politicamente le elezioni dei magistrati, limitando l'estrazione a sorte. Per l'elezione dei primi ventotto elettori, ai Collegi viene affiancato il Minor Consiglio, e tutti insieme deliberano con i due terzi dei voti. I ventotto eletti designano a voce alta altri ventotto cittadini nobili, uno per ognuno di essi; da questi ultimi il Doge, i Governatori, i Procuratori, ed i primi ventotto eletti scelgono con due terzi dei voti almeno dodici e non più di venti persone da proporre al Maggior Consiglio per la designazione finale. L'elezione della rosa dei pretendenti si ritiene avvenuta quando ogni candidato abbia raccolto su di sé almeno due terzi dei suffragi; viceversa qualora non si arrivi ad eleggere dodici persone, si hanno tanti ulteriori scrutini finché questo numero non venga raggiunto<sup>21</sup>.

Nel 1576 il sistema viene semplificato: ho detto che si crea un insieme di centoventi persone, atte a salire alle magistrature, ed i loro nomi si pongono in un'urna; da questa si traggono cinque nomi, di cui tre entrano nel Collegio dei Governatori e due in quello dei Procuratori. Naturalmente per gli estratti devono sussistere le condizioni di eleggibilità, come il non aver già membri della propria famiglia che facciano parte della stessa magistratura, l'aver l'età richiesta, il non aver altra carica, salvo l'obbligo di optare per una delle due<sup>22</sup>.

Questi sistemi di elezione richiamano alcune osservazioni: la loro complessità e la loro articolazione in più fasi volevano senza dubbio raggiungere il risultato di un reciproco controllo tra le parti. Il notevole uso che si fa della estrazione a sorte, prescindendo dagli eventuali inconvenienti che sarebbero potuti derivare sotto forma di diletterantismo in un campo delicato come quello politico, non è altro che la prova del timore vicendevole delle fazioni, che non riescono a trovare un equilibrio e tentano allora di sopraffarsi affidandosi a fattori estrinseci ed aleatori.

---

<sup>20</sup> *Liber I Decretorum 1530 in 1542*, ASG, Biblioteca, ms. 36, p. 5: «... considerantes quod duo Gubernatores qui singulo semestri exeunt ex Gubernantium officio et Procuratoribus adiunguntur loco duorum ex Procuratoribus officio exeuntium».

<sup>21</sup> V. VITALE, *Breviario della storia di Genova*, Genova 1955, p. 215 e sgg.

<sup>22</sup> F. DONAVER, *La storia della Repubblica* cit., II, p. 253 e sgg.



6. I requisiti richiesti per essere assunti alla dignità senatoriale sono chiaramente delineati solo dalle leggi del 1576, mentre per il periodo precedente si possono ricavare solo alcuni dati riguardanti l'età necessaria per poter accedere alla carica. Nel 1528 si richiede, infatti, che almeno quattro Governatori abbiano già compiuto i cinquanta anni, e che gli altri quattro non siano inferiori ai quarantacinque anni. L'età massima, invece, è stabilita in settanta<sup>23</sup>. Una successiva legge del 1545 porta una variazione abbassando l'età minima per la elezione a quarant'anni<sup>24</sup>; nel 1576, infine, rimane solo questo limite minimo e tutto il resto viene abrogato<sup>25</sup>.

Si richiede ai Governatori che siano nobili e che la loro ascrizione a questa categoria risalga almeno a dieci anni addietro; altro requisito è il non aver esercitato alcuna delle arti vietate ai nobili; bisogna, inoltre, essere in possesso di un patrimonio conveniente e non essere incorsi nel fallimento a meno di non aver soddisfatto appieno i creditori. La dignità, come si è visto, può essere assunta da un solo componente della famiglia ed è incompatibile con altre cariche pubbliche; di conseguenza, nel caso di cumulo, l'eletto è obbligato ad optare per una di esse.

La carica non è gratuita e comporta un salario annuo di mille libbre comunali oltre ad una dotazione di vesti con cui presentarsi in pubblico<sup>26</sup>. Ma evidentemente il salario non è ritenuto sufficiente per cui, dato il grande assorbimento di tempo che l'incarico comporta, con la conseguenza di non poter esercitare affari di altro genere, ai Governatori, come al doge, viene estesa l'esenzione da qualunque genere di imposte<sup>27</sup>.

La posizione di preminenza dei senatori viene ancora riconosciuta con l'estensione in blocco di tutte le immunità, le guarentigie ed i privilegi che

---

<sup>23</sup> *Leges et sanctiones Reipublicae Januensis*, c. 21 r.: « Qua Gubernatores aetate eligi debent ».

<sup>24</sup> *Leggi del 1528 fino al 1576* cit., c. 166 r.: « Pro Gubernatorum electione de annis quadraginta ».

<sup>25</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 43: « De Gubernatoribus et qualitatibus quae in eis requiruntur ».

<sup>26</sup> *Leges Reipublicae Januensis anni 1528* cit., c. 14 r.: « De Gubernatorum continentia et salario ».

<sup>27</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577* cit., p. 104: « Quod Supremo insignitus Magistratu immunis sit ».

spettavano, nel periodo precedente, al solo doge<sup>28</sup>. Possono, inoltre, fregiarsi, insieme ai Procuratori, del titolo di ‘Magnifici’<sup>29</sup>.

Contemporaneamente sono loro imposti diversi obblighi e limitazioni per evitare che si servano della loro posizione pubblica per fini privati e a danno della comunità. Obbligo fondamentale, inserito nello stesso capitolo XI che delinea la struttura della magistratura, è quello per cui i Governatori, che con il doge debbono « regere, praecipere et ordinare », lo facciano « servatis ordinibus et regulis eisdem statutis ac praefixis »<sup>30</sup>. Per interpretare questa affermazione è necessario richiamare un interessante passo tratto da un manoscritto<sup>31</sup> che ci conserva il testo di alcune controversie, portate alle decisioni del Consiglio Minore per iniziativa dei Supremi Sindacatori, i quali si oppongono a provvedimenti emanati dal Senato che, a loro parere, eccedono il potere concesso allo stesso. Rifacendosi all’autorità concessa al collegio senatoriale dai riformatori del 1528 e contenuta nel capitolo XI, nei termini seguenti

« ad ipsorum [*scil.* Ducis et Gubernatorum] autoritatem spectabit utpote ad supremum magistratum regere, praecipere et ordinare servatis ordinibus et regulis eisdem statutis ac praefixis, et qui pariter intelligantur esse, ac sint principalis rector et supremus iudex in quibusdam questionibus et controversiis, quae ex sui natura ad principalem rectorem et supremum iudicem devolvi debent ... »<sup>32</sup>; il segretario del Senato, replicando alle ragioni già dedotte dai Sindacatori, così si esprime: « Questa bailia contiene due capi: l’uno è *regere praecipere et ordinare*, che concerne il regimento, e questo è limitato *servatis ordinibus et regulis*; *videlicet* l’altra è che [Dux et Gubernatores] sint principalis rector et supremus iudex in quibuscumque questionibus, quae ex sui natura ad principalem rectorem et supremum iudicem devolvi debent, et in questo non li ha limitato bailia parendogli che basti in ciò a loro il freno della legge e stimulo della coscienza di far giustizia ad ognuno ... ».

Rimandando al capitolo seguente la spiegazione della seconda parte del passo, cerchiamo di vedere a che cosa si voglia far riferimento quando si parla di ‘regimento’. All’espressione sembra esatto attribuire un significato di ca-

---

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. 17: « ... omnia privilegia, immunitates et franchisiae olim D. Ducis competentes, in ipsum Ill. Ducem et Mag. Gubernatores et Procuratores in locum praefati D. Ducis suffectos ipso iure translatae esse intelligi, eisdem et eorum familiis competere ... ».

<sup>29</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 10: « ... cives omnes Nobiles huius Reipublicae tam in Serenissimo Senatu quam in Collegio Procuratorum et in omnibus aliis Magistratibus civitatis, nominentur cum titulo Magnifici ».

<sup>30</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577* cit., p. 24.

<sup>31</sup> ‘1560 in 1718 Leggi’, ASG, Biblioteca, ms. 59, p. 1 e sgg.

<sup>32</sup> V. *infra*, cap. III, § 1.

rattere politico, nel senso che quello che preme ai riformatori è che non si arrivi a dominazioni personali o di poche famiglie, come nell'età precedente, e che questa enorme somma di poteri che essi pongono nelle mani di pochi non possa diventare continuativa ma trovi limiti costituzionali tali da permettere un ricambio di uomini al vertice, con impossibilità di creare dinastie. Quanto detto è confermato dal fatto che le riforme del '76 accentuano questa tendenza, allargando l'ambito di azione del Consiglio Minore a scapito del Senato. Se a questo colleghiamo la norma<sup>33</sup> secondo la quale, per mutare le leggi riformatorie allora create, era necessario prima del '76 l'intervento dei Procuratori in unione al Senato, e, dopo il '76, del Consiglio Minore in unione ad entrambi i Collegi (specie nel caso che queste eventuali nuove norme aumentassero l'autorità del Collegio dei Governatori o dei singoli componenti di esso), si può concludere che il Senato non poteva porre mano a riforme che diremmo costituzionali, ossia che hanno riguardo al *regimen* o 'regimento' ossia al tipo di governo instaurato in Genova. Il collegio senatoriale, conseguentemente, deve essere ligio e rispettoso di tutte le disposizioni delle riforme, non invadendo il campo riservato alle altre magistrature, come succedeva prima del 1528 e come, di fatto, continua spesso ad accadere.

L'eventualità di una trasgressione di detti principi è presa in considerazione da un altro capitolo delle riforme del 1528 che stabilisce la procedura per la messa sotto accusa, da parte dei Procuratori, del Doge e dei Governatori, collegialmente o singolarmente, nel caso in cui «leges sibi praefixas et Magistratus sui regulas transgredientur»<sup>34</sup>.

Esaurite le formulazioni generali, necessariamente vaghe, essendo affermazioni di carattere politico piuttosto che giuridico, mancano, di fatto, riferimenti sufficienti per permettere di fare una esauriente elencazione di questi limiti imposti al Senato.

Il passo più interessante a questo riguardo si trova ancora nelle riforme del 1528 e dice testualmente:

«... nemini ipsorum licebit ab aliquo Principe aliquod munus accipere, aut quidpiam facere, propter quam alteri quam propriae patriae obnoxius aut obstrictus esse possit. Iurabunt etiam observare capitula et ordinationes facta circa mores et dotes; item iurabunt

---

<sup>33</sup> V. *infra*, cap. IV, § 4.

<sup>34</sup> *Leges et sanctiones Reipublicae Januensis* cit., c. 24 v.: «Quod adversum Magistratum ipsis Procuratoribus liceat».

non audire quempiam commendantem aliquem contra quem procederetur pro crimine; iurabunt insuper non commendare aliquem tam pro causa civili quam criminali ... »<sup>35</sup>.

La prima parte di questo passo pone la questione dell'indipendenza dei senatori e della correlativa incompatibilità della loro posizione con l'intrattenere contemporaneamente rapporti di subordinazione con uno stato estero. Si vuole evidentemente evitare che, nell'eventuale insorgere di un conflitto di interessi con lo stato estero, proprio la libertà di decisione dell'organo supremo venga condizionata dalla particolare situazione di uno dei componenti. Veramente un precetto di tal tenore potrebbe apparire ovvio, ma probabilmente, l'esperienza degli anni precedenti, e forse anche la condizione presente, ricchi di esempi di genovesi che agivano in base alle direttive di paesi stranieri, rese opportuna la formulazione legislativa di questo principio, che io penso abbia tuttavia avuto una importanza solo formale, in quanto ho già detto come in via di fatto, ad esempio in politica estera, Genova fosse totalmente allineata alle posizioni della Spagna e soggetta alle sue direttive.

Continuando nella lettura del passo surriportato, vediamo come per i senatori sia sancito l'obbligo di rispettare le disposizioni riguardanti « mores et dotes ». Essi non possono, se non per casi specifici ed eccezionali, derogare alle norme prescritte per queste materie, che, di regola, rientrano nell'ambito di competenza dei Procuratori<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> *Liber I Decretorum 1530 in 1542* cit., c. 14 v.

<sup>36</sup> Citerò, come esempio, un decreto (*Ibidem*, c. 86 r.) che devolve la conoscenza delle questioni sulle doti ai Procuratori, lasciando al Senato solo una funzione di consultazione e di controllo successivo, in base alla autorità generale, spettantegli come supremo magistrato. La rubrica parla di « De dotibus decreta » e il testo dice che « declarant etiam et decernunt quod cognitio et executio omnium et singulorum praedictorum et in praesenti decreto contentorum intelligatur spectare et spectet Procuratoribus ... non intelligatur nec sit etiam preiudicatum auctoritati et iurisdictioni praedictorum Ducis et Gubernatorum tamquam Magistratus Supremus in civitate quod etiam ipsi possint et valeant super omnibus et singulis contentis in praesenti decreto cognoscere exequi et alia facere pro observantia ipsius et contentorum in eo et qui Ill. mus Mag. Dux et Gubernatores teneantur et debeant interesse semper et quodcumque fuerint requisiti a M. cis Procuratoribus in omnibus et singulis causis et iudiciis in quibus tractaretur de observantia praesentis decreti ... et una cum ipsis Procuratoribus cognoscere et iudicare super ipsis quaestionibus ... ». Ma, come per altre materie, il Senato non si fa scrupolo di intervenire singolarmente specie nei casi in cui i privati si rivolgessero direttamente ad esso con una supplica. Un esempio è dato da un documento del 1548 con cui il Senato concede l'alienazione di un bene dotale con queste parole: « ... licentiam dare et bailiam ipsi Silvestri illum vendendi cum consensu dictae Angeletae ... non obstante dicta minori aetate, non obstante quod sit fundus dotalis et aliis obstantiis non obstantibus ... ». Il documento è in ASG, *Atti del Senato*, filza 1199.

Il passo continua facendo divieto ai Governatori di servirsi della propria autorità per falsare il corso della giustizia, con raccomandazioni e pressioni o, nelle cause demandate alla loro conoscenza, non comportandosi imparzialmente.

Ho già detto che esiste per i senatori il dovere di astenersi da qualsiasi professione ad eccezione della mercatura<sup>37</sup>. Altro obbligo sancito per i Governatori è quello di non aver parte dei proventi derivanti dalla riscossione delle gabelle<sup>38</sup>.

Interessante è poi il fatto che per i Governatori, come per Doge e Procuratori, è impossibile agire od essere convenuti in giudizi che coinvolgono la repubblica. Il testo che riporta ciò, dopo un preambolo sulla necessità di evitare confusioni tra utilità personale e pubblica da parte di coloro che sono magistrati, poiché « nihil est, quod aequae humanum iudicium pervertat quam proprii commodi ratio », stabilisce che l'unica eccezione è il caso in cui il debito ed il credito risultino « ex libris, seu Cartulariis eiusdem Communitatis seu Reipublicae »<sup>39</sup>.

I Governatori sono poi tenuti alla fine del loro ufficio a sottostare al sindacato con tutte le conseguenze che, se negativo, esso comporta<sup>40</sup>.

---

L'importanza assunta da questa materia è spiegata da un decreto del 1528, con il quale i Collegi dettano norme per frenare le doti eccessive, perché a cagione di esse, scemando i matrimoni « ... scandala et delicta in Deum, contra Reipublicam et bonos mores committantur ». Il decreto è riportato dal Rosi nell'appendice alla commedia cinquecentesca *Il Barro* di PAOLO FOGLIETTA, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXV (1892), p. 514.

<sup>37</sup> *Leges Reipublicae Januensis anni 1528* cit., c. 22 v.: « Ne quispiam Gubernatorum et Procuratorum artem ullam exercent negotiis mercaturae exceptis ».

<sup>38</sup> *Leges et sanctiones Reipublicae Januensis* cit., c. 52 r.: « ut qui adest in Collegio tam Gubernatorum quam Procuratorum non possit neque ei liceat ad cabellam ingredi seu partecipare sub poena sindacamenti ».

<sup>39</sup> *Ibidem*, c. 28 r.: « Si quando contigerit aliquem eligi in Ducem Gubernatorem seu Procuratorem, qui sit debitor, vel creditor, habeat, vel habere pretendat aliquam litem, controversiam, vel pretensionem contra excelsum Comune, seu inclitam Reipublicam Genuensem, ipsum sic electum, seu alios ex persona sua non posse eodem publicum munus gerente agendo, vel defendendo in iudicio esse, vel de huiusmodi iuris agere vel excipere, seu convenire, aut contra ipsum agi, vel excipi seu conveniri nisi debito, vel credito constaret ex libris seu cartulariis eiusdem Communitatis, vel Reipublicae ».

<sup>40</sup> *Ibidem*, c. 30 r.: « ... laudabilem morem Reipublicae approbamus ut non modo Gubernatores et Procuratores, verum Dux ipse, finito munere Supremorum inquisitioni et notioni

### III - *Il Senato della Repubblica: attribuzioni e funzionamento*

1. Le riforme del 1528 pongono a capo della repubblica tre magistrature, il Doge, il Collegio dei Governatori ed il Collegio dei Procuratori. Ho già avuto occasione di dire come esse, riunite insieme, formino una magistratura diversa e superiore per autorità alle singole che la compongono. È perciò necessario, se si vogliono definire le prerogative e l'ambito di azione del Senato, differenziare l'attività che esso svolge come tale, dai compiti svolti dai suoi componenti in quanto membri dei Serenissimi Collegi.

Considerando dunque quella che è la sua attività specifica, notiamo che spazia in campi molto differenti e mal definiti. Questa indeterminatezza doveva dar luogo a disagi notevoli, e lo Spinola constatava che « nelle nostre leggi vi è confusione grandissima ed ancora non si sa quale veramente sia l'autorità del Senato ... »<sup>41</sup>.

L'unico testo dell'epoca in cui espressamente si accenna alla competenza del Senato è quello, già citato nel capitolo precedente<sup>42</sup>, in cui la 'bailia' del Senato viene divisa in due capi: l'una riguardante il *regimen*, l'altra la sua condizione di « *supremus rector et principalis iudex* ». Una distinzione, però, di contenuto politico, tendente a limitare l'attività del Senato solo negli eventuali mutamenti costituzionali, lasciandogli, per il resto, un campo di azione pressoché illimitato. Gli sono, infatti, demandate tutte le « *quaestiones et controversiae quae ex sui natura ad principalem rectorem et supremum iudicem devolvi debent* », cioè ogni caso che rivesta una importanza politica e pratica tale da richiedere l'intervento e la garanzia della suprema magistratura dello stato.

Comunque lo stesso passo, proseguendo, quasi schematizza questa attività del Senato quando dice che « *Ill. Dux et Ill. Gubernatores in ordinando, statuendo et iudicando coniunctim et non divisim procedant ...* », comprendendo la facoltà di governare e di emanare leggi e sentenze. Una classificazione questa che non corrisponde ad una reale divisione delle tre funzioni, date le notevoli confusioni ed interferenze che, tra esse, continuano a sussistere.

---

subsint; quae ab unoquoque eorum in Magistratu commissa sunt eos inquirere aut coercere possint ratione vero eorum quae per Collegium Gubernatorum seu Procuratorum aut per ambo Collegia simul iuncta fuerint contra leges decreta aut ordinata aequum non est eos singulariter teneri ... ».

<sup>41</sup> A. SPINOLA, *Ponderazioni politiche*, BUG, ms. I B III 5, c. 3.

<sup>42</sup> V. *supra*, cap. II, § 6.

Probante, a questo proposito, mi pare il fatto che non si faccia sostanziale differenza tra i termini 'legge' e 'decreto'. Lo si ricava ancora dallo Spinola che, vigenti le riforme del '28 e del '76, così scrive:

« Le leggi sono fatte dal Consiglio grande, i decreti dai Magistrati, i quali se son fatti fra terzo e terzo, non passan di lì: ma facendosi generalmente, non è dubbio che, in quelle cose nelle quali i detti Magistrati hanno autorità legittima, qualunque decreto ha vigore di obbligare tutti in genere, come se per esempio quando i Ser.mi Collegi fanno qualche ordine in materia d'arme, nella quale hanno ampia autorità; non v'è che non sappia che ognuno è obbligato ad ubbidirvi »<sup>43</sup>.

Non è raro trovare, peraltro, nelle raccolte di norme espressioni come « pro decreto et lege habita est » e consimili, a dimostrare la fungibilità, per chi scriveva, dei due termini.

I Consigli, infatti, almeno fino al '76, rimangono pressoché assenti nella funzione di organi legiferanti, e la maggior parte di questa attività viene svolta dai Collegi e dal Senato, cumulandola con le altre che più competono loro. I provvedimenti senatoriali, pertanto, anche se il più delle volte sono chiamati decreti, sono spesso, nella loro sostanza, vere e proprie leggi.

Materia devoluta alla competenza esclusiva del Senato è quella ecclesiastica. È appena il caso di accennare che questo è per la Chiesa di Roma un periodo cruciale che la vede impegnata a fondo nella lotta contro la riforma protestante. Genova, al contrario di altri stati italiani, non dà preoccupazioni alla Sede Apostolica, rimanendo ligia alla ortodossia e non permettendo l'insorgere di focolai riformisti. Un atteggiamento che può, per la repubblica, considerarsi tradizionale se pensiamo, ad esempio, che lo stesso esercizio del *placet* fu introdotto ed imposto da un monarca straniero, Luigi XII di Francia, alla fine del secolo precedente<sup>44</sup>, e fu confermato da un decreto del 1538 con la giustificazione che esso era ormai «... apud quoscumque Principes, Dominia et Respublicas, mos quidem antiquus, et inveterata consuetudo ... »<sup>45</sup>. Probante mi pare, poi, il fatto che le riforme del 1576 hanno il primo capitolo intitolato *De religione*<sup>46</sup>, ed in esso il legato pontificio poté, come

---

<sup>43</sup> G.A. SPINOLA, *Dizionario* cit., p. 146.

<sup>44</sup> L.T. BELGRANO, *Della dedizione dei Genovesi a Luigi XII re di Francia*, in « Miscellanea di Storia Italiana », I (1862), p. 640.

<sup>45</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577* cit., p. 259: « Quod ad possessionem beneficiorum ecclesiasticorum aliqui non admittantur, nisi obtento placet ab Ill.ma Dominatione ».

<sup>46</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 1: « De religione ».

dice il Ruffini « ... sbizzarrirsi ... nello scrivere ... che le autorità civili fossero tenute a secondare con ogni sollecitudine l'arcivescovo e l'inquisitore per le cose del loro tribunale, e a procurare che nulla si facesse o decretasse contro le persone, i beni e le immunità o libertà ecclesiastiche ... »<sup>47</sup>.

Sembrerebbe contrastare con quanto detto il fatto che nel 1528 vengono abolite tutte le *societates*, ossia le confraternite, ma anche quest'atto si spiega tenendo conto che i 'Riformatori' vogliono soltanto « tollere et eradicare ea omnia quae in civitate emulationem aliquam oriri facere possint »: non esiste, pertanto, alcun movente antiecclesiastico, ma solo l'intento di evitare, secondo lo spirito delle riforme, che le fazioni nobiliari possano perpetuarsi sotto altra forma. D'altra parte, nel seguito del passo, ci si affretta ad aggiungere che « ... ne habeat desini cultus seu honor divinus voluerunt ut cura et balia sit Ducis et Gubernatoribus id circa praedicta statuere, ordinare et decernere »<sup>48</sup>. Il correlativo di questa norma, nelle leggi del '76, è il capitolo I, già citato, in base al quale, oltre al generico dovere di protezione di persone e cose ecclesiastiche, il Senato è tenuto ad assicurare alle gerarchie locali della Chiesa il braccio secolare per procedere contro gli eretici<sup>49</sup>.

Inoltre è sempre al Senato che tutti gli eletti agli uffici ecclesiastici si devono rivolgere per ottenere il *placet*<sup>50</sup>: allo stesso viene affidata l'istituzione e l'ordinamento del 'Magistrato delle Monache', creato per regolare la vita e la moralità dei monasteri, ed al quale nel 1573 si concede braccio secolare per l'esecuzione dei suoi decreti<sup>51</sup>.

Di notevole importanza è l'intervento del Senato nella elezione delle magistrature minori. La regola generale prevede la divisione delle cariche in

---

<sup>47</sup> E. FRIEDBERG, *Trattato di diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, trad. it. F. RUFFINI, Torino 1893, p. 110 e sgg.

<sup>48</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577* cit., p. 42.

<sup>49</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 1: « De religione ».

<sup>50</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577* cit., p. 259.

<sup>51</sup> L'istituzione di questa magistratura, voluta dalla Repubblica, fu fatta in pieno accordo con la Sede Apostolica e fu preceduta da un 'breve' di Giulio III che, tra l'altro, esortava l'arcivescovo ad adoperarsi per il successo dell'iniziativa lodando, nel contempo, lo zelo del Doge e dei Governatori. Questo 'breve', come dice il Rosi, « si può ritenere come la patente di fondazione dello stabile Magistrato ed Ufficio delle Monache ... » (M. ROSI, *Le monache nella vita genovese dal secolo XV al secolo XVII*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXVII, 1895, p. 36; il testo del breve è contenuto *Ibidem*, p. 198).



gruppi: le magistrature maggiori vengono elette dai due consigli, mentre altre, pure di notevole responsabilità, come, ad esempio, i Governatori delle città e del Dominio, sono assegnate dai Collegi insieme a 28 nobili (uno per 'Albergo'). Esistono poi alcune cariche che il Senato assegna da solo o integrato da altri elettori, mentre per le rimanenti la competenza spetta ai Collegi.

Per passare agli esempi, spetta al Senato eleggere l'Ufficio di Moneta: questa magistratura ha potere in campo monetario con il controllo della zecca e della circolazione dei metalli preziosi in genere. All'elezione partecipano anche gli stessi componenti della magistratura usciti di carica<sup>52</sup>.

Qualcosa di simile succede per l'elezione dei Sindacatori Minori, per la quale al Senato si aggiungono i Sindacatori Supremi<sup>53</sup>: la competenza di quest'organo si circoscrive al sindacato dei magistrati minori e degli ufficiali la cui importanza politica non è tale da richiedere l'intervento dei Sindacati Supremi.

Il Senato elegge poi i commissari che reggono i territori del Dominio, i 'Consoli della Ragione', organo competente per le cause di minima importanza pecuniaria, ed infine i notai<sup>54</sup>. A proposito di questi ultimi è opportuno aggiungere che il Senato ha la facoltà di intervenire per mutare, con aggiunte, cancellazioni od altro gli statuti che reggono il Collegio dei Notai<sup>55</sup>.

Di notevole importanza è, poi, il potere del Senato nella regolamentazione della materia criminale: può, infatti, riformare gli statuti dopo attenti studi e considerazioni<sup>56</sup>.

Anche il mantenimento dell'ordine pubblico è compito demandato al Senato: un esempio può essere dato da un capo delle leggi del '76 intitolato *De gladiatoribus et sicariis quos bravos vulgus appellat* e che affida al Senato il

---

<sup>52</sup> *Leggi del 1528 fino al 1576 scritte da Luigi Gherardi* cit., c. 85 v.: «... statuimus eligendum esse per M. Ducem et M. Gubernatores, una cum iis qui proxime eodem Magistratu fuerint perfuncti ... ».

<sup>53</sup> *Ibidem*, c. 88 r.: «Horum Sindacatorum electio spectabit Ill. Duci et Gubernatoribus ac ipsis Supremis Sindacatoribus ... ».

<sup>54</sup> *Ibidem*, c. 110 v.

<sup>55</sup> *Ibidem*: «... in quibus ordinibus legibus statutis et decretis Ill. Dux et Mag. Gubernatores praefati possint addere, diminuere, et reformare secundum et prout eis videbitur... ».

<sup>56</sup> *Ibidem*, c. 84 r.: «... Ill. Dux et Mag. Gubernatores regulas leges atque statuta hactenus in criminalibus iudiciis observata diligentissime perpendent atque examinabunt in ipsisque addent detrahent corrigent et immutabunt, prout ipsis videbitur ».

compito di eliminarli dalla città<sup>57</sup>. Egualmente interessante è un passo del Casoni<sup>58</sup>, riferentesi al 1574, in base al quale il Senato mostra d'averne poteri di coscrizione in caso di pericolo o di tumulti.

Importante è un decreto del 1536 con cui il Senato regola le condizioni dei Genovesi residenti nelle Fiandre, che sono riuniti in una 'masseria' con proprie gerarchie, ma ancora strettamente legati alla madre patria<sup>59</sup>.

La materia economica è specifica del Collegio dei Procuratori, ma l'inerenza o l'interdipendenza con prerogative proprie della suprema magistratura, può portare ad interventi di questa per casi specifici. Sembra questo, ad esempio, il caso previsto da un decreto del 1547<sup>60</sup> con cui viene concessa la libera importazione di generi alimentari. È logico, infatti, pensare che il rilascio di questo salvacondotto abbia richiesto l'avallo del Senato piuttosto che dei Procuratori, data l'importanza del negozio.

Per rendere meglio l'idea della varietà delle materie che il Senato conosce, potrei ancora aggiungere che esso ha un compito di vigilanza sull'attività inerente allo stato civile<sup>61</sup>, o che esso è tenuto a regolamentare il personale militare adibito alla sua difesa e protezione<sup>62</sup>, ma rimarrei sempre nei limiti della esemplificazione senza esaurire tutte le materie, per cui, in conclusione, ritorno sul concetto espresso all'inizio, cioè che trattasi, in questo campo politico-amministrativo, di funzioni di natura mista, il cui solo limite consiste nell'occuparsi di materie la cui importanza le renda atte ad essere conosciute dalla suprema magistratura dello stato.

---

<sup>57</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 113: « De gladiatoribus et sicariis quos Bravos vulgus appellat ».

<sup>58</sup> F. CASONI, *Annali della Repubblica di Genova*, Genova 1708, p. 318: « ... Per evitare la sollevazione del popolo il Senato, valendosi di quella autorità che in tal congiuntura gli permette la legge contro le sedizioni, ordinò in Val Magra la leva di due compagnie di fanti paesani ... ».

<sup>59</sup> *Documenti ed estratti inediti o poco noti riguardanti la Storia del commercio e della Marina ligure*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », V (1867), p. 484.

<sup>60</sup> *Leggi del 1528 fino al 1576 scritte da Luigi Gherardi* cit., c. 182 r.: « Nos Ill. Dux et Mag. Gubernatores, harum nostrarum litterarum autoritate, damus amplum, tutum, largum et liberum saluum conductum et omnem fidem nostram quibuscumque navibus qui triticum, farinas vel legumina ad Portum Genuae attulerint ».

<sup>61</sup> *Ibidem*, c. 204 v.: « Parochi annotent nomina infantium masculorum et tempus eorum nativitatis ».

<sup>62</sup> *Ibidem*, c. 279 r.: « Stipendiati plateae Palatii de cetero per Ducem et Gubernatores ad calculos admittantur ».

2. L'ordinamento della giustizia è in Genova piuttosto complicato per il gran numero di magistrature esistenti: generalmente ogni organo ha una piccola porzione di giurisdizione per il campo specifico in cui si muove; se a questo aggiungiamo la facoltà concessa al Senato od ai Collegi di derogare per casi particolari alle norme ed alle competenze delle singole magistrature, ci possiamo rendere conto come la situazione potesse dar luogo a disfunzioni notevoli. Per questo, proprio nel periodo che ci interessa, assistiamo ad un tentativo di semplificazione, voluto dai Riformatori, che, nel 1528, creano una Rota Civile, per riunire le competenze di alcune magistrature preesistenti, e, nel 1576, una Rota Criminale, tendente ad accentrare tutta la materia penale.

L'autorità giurisdizionale del Senato è piuttosto ampia ed indeterminata, discendente da quel testo fondamentale, già citato, in cui si parla di *supremus iudex*<sup>63</sup>. Testo molto vago, come si comprende, che non esclude alcun caso che abbia importanza politica, od anche solo umana, tale da richiamare l'attenzione e l'intervento della suprema magistratura. Di fatto il numero delle suppliche rivolte al Senato, in questo campo, è veramente notevole, tanto che doveva riuscire piuttosto difficile evaderle tutte.

Anche a questo stato di cose i riformatori del 1528 cercano di porre rimedio, creando una magistratura che sollevi il Senato da una parte di questa attività, onde dedicarsi meglio agli affari di stato.

Sorge così la magistratura degli 'Anziani'<sup>64</sup>: una parte dei poteri propri del Senato passa a questa magistratura, che si pone, di conseguenza, al di fuori dei canali giurisdizionali ordinari. Viene concessa agli Anziani la facoltà

---

<sup>63</sup> V. *supra*, cap. II, § 3.

<sup>64</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577 cit.*, p. 69: «animadvertentes praeterea, quod si omnia quae ad Ill. Ducem et Mag. Gubernatores devolvuntur tamquam ad Supremum Magistratum eorum curae reserventur, fore, ut mole negotiorum oppressi, vel privati negotiis non sit provisum, dum publicis intendunt, vel publica deserantur, dum circa privata distrahantur; necessarium duximus eligendum esse Magistratum D.D. Antianorum, quorum curae specialiter demandare quae inferius descripta erunt in omnibus ut infra ... et quia continget coram ipso Magistratu tractari multiplices quaestiones quorum cognitioni, plurimum conferre arbitramur praesentiam alicuius iurisperiti, statuimus singulis annis eligendum fore per Ill. Ducem et Mag. Gubernatores et Procuratores aliquem probum virum iurisperitum, qui non sit civis nec ex territorio per quem una cum dictis Antianis decidantur omnes et quaecumque lites, quaestiones et controversiae, quae quomodolibet coram eis tractari continget, tam in principali iudicio quam etiam in iudicio appellationis ».

di far «*prorogatio temporis seu bailiae aliquorum officiorum delegatorum arbitratorum, aut aliorum iudicum vel terminorum appellationum et instantiarum*»; possono, inoltre, «*confirmare et comprobare omnia et quaecumque instrumenta, arbitria et alios quoscumque defectus quorumcumque actuum, tam iudicialium quam extra iudicialium supplere, et ipsos actos convalidare*». Interessante è anche il seguito del testo, il quale, dopo aver affermato che «*quoniam multoties qualitas personarum et causarum merita exposcunt, ut a regulis iuris sit recedendum*», sancisce che nel caso si tratti di persona povera, che non possa far valere le proprie ragioni, o di congiunti, che vedrebbero aumentare le proprie discordie in un giudizio ordinario, gli Anziani possono «*constituere et delegare Magistratum inter partes, prout naturae causae, conditioni personarum et qualitati temporum convenire iudicaverint*».

Un tipo di attività, come si può comprendere dagli esempi riportati, tendente a derogare le leggi in considerazione delle particolarità che i singoli casi possono presentare, ma pericolosa, data la troppa ampia facoltà d'interferenza nella sfera d'azione delle altre magistrature. A questo inconveniente si cerca di porre rimedio nel 1530, quando il Doge, i Governatori ed i Procuratori sostituiscono gli Anziani con il 'Magistrato degli Straordinari', avendo i primi piuttosto intralciato che giovato alla giustizia. Agli 'Straordinari' vengono segnati limiti più rigidi, pur lasciando il tipo di attività sostanzialmente inalterato <sup>65</sup>.

Alla fine del testo che contiene questa delega di poteri del Senato alle magistrature suddette i riformatori inseriscono, però, un inciso limitativo dicendo che «*in reliquis concernentibus publicam et privatam utilitatem et pro quibus alias ad Ill. Ducem et Antianos fuisset habitus recursus, ad Ill. Ducem et Mag. Gubernatores recurratur, quibus haec omnia fuerunt et sunt reservata*»: dinanzi al Senato cioè devono, in ogni caso, essere portate tutte le cause di una certa importanza politica, i cui effetti possano, in maggiore o minor misura, ripercuotersi sulla collettività. In pratica il Senato si riserva la possibilità di intervenire tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Un'autorità specifica concessa al Senato è quella di operare la «*infrictio testamentorum, instrumentorum et sententiarum*» <sup>66</sup>. Per i primi due termini

---

<sup>65</sup> *Leggi del 1528 fino al 1576 scritte da Luigi Gherardi* cit., c. 146 r.

<sup>66</sup> *Leges Reipublicae Januensis anni 1528* cit., c. 49 v.: «*Item quod in intromissione infrictionis testamentorum, et instrumentorum, ac sententiarum nullus intromittere se possit nisi Ill. Dux et Mag. Gubernatores...*».

tutto è chiaro, anche se sarebbe interessante conoscere i casi in cui ciò è permesso e la procedura in base alla quale essi giungono dinanzi al Senato; ma il problema sorge per la «*infrictio sententiarum*». Né questo testo, né altri, chiariscono se questa facoltà derivi dall'essere il Senato un grado di appello, o se si tratti di un suo potere discrezionale per quelle sentenze, che, nella sua qualità di *supremus iudex*, esso ritenga contrastanti con l'utilità collettiva. L'atteggiarsi dei suoi poteri in questo campo e la sua caratteristica di organo supremo fanno propendere per la seconda delle ipotesi che ho prospettato, ossia un potere d'intervento discrezionale di carattere politico o di opportunità pratica, piuttosto che giuridico. E questo mi pare confermato dalla correlazione esistente, nel testo considerato, con il potere d'intervento concesso per i casi di «*infrictio testamentorum, instrumentorum*», per i quali non sembra che possa parlarsi di una cognizione in seconda istanza.

Esiste ancora un passo molto interessante che apre uno spiraglio su un particolare tipo di attività del Senato: è una deliberazione del 13 gennaio 1552 in base alla quale il Senato appare come supremo regolatore delle controversie d'interpretazione, in quanto risolve una disputa sorta tra gli Auditori della Rota intorno all'esatto significato da dare ad un passo dello statuto concernente la possibilità di concedere la *restitutio in integrum*<sup>67</sup>.

Inoltre il Senato ha possibilità d'intervenire in appello per le cause che nel Dominio della repubblica siano giudicate da magistrati di sua elezione<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> *Ibidem*, c. 49 r. Il titolo del passo è: «*Prohibitio Magistratibus restituendi in integrum, nec restaurationes temporum facere*», ed il testo dice: «*Ill. Dux et Mag. Gubernatores facti certiores coram Auditoribus Rotae controversiam utrum iudices possint ex reliqua causa restitutionem in integrum concedere adversus lapsum instantiae, causarum et terminorum quorumcumque temporum ex forma statutorum decretorum et regularum Rotae, volentes in futurum omnem dubietatem tollere, votis de more ad suffragia sumptis omni iure statuerunt nulli deinceps iudicum licere restitutionem aliquam in integrum concedere, seu restaurationem aliquam, tam instantiarum quam aliorum quorumcumque temporum seu terminorum qui vel quae lapsae essent quavis verborum forma, etiam per viam restitutionis in integrum, quavis ratione, vel causa quae dici aut excogitari possit, non obstantibus quibuscumque in contrariis*». Sarebbe certo molto interessante sapere in quali casi e quale fosse la procedura che investiva il Senato della conoscenza e della decisione di queste questioni.

<sup>68</sup> *Ibidem*, c. 186 r.: «*Dux Gubernatores et Procuratores ordinaverunt quod semper et quandocumque fuerint electi commissarii per Ill. Dominationem sine interventu Collegii Procuratorum in quovis loco et seu regione Domini Reipublicae sit in facultate Dominationis solius, moderandi sententias et condemnationes, aut revocandi vel alterandi secundum et prout Dominationi videbitur et visum fuerit comprobatis moderationibus vel variatis aut alte-*

Per il diritto criminale negli statuti troviamo maggiori tracce di interventi del Senato, in armonia con le funzioni del podestà e del giudice dei malefici. Per le pene più gravi, come quella di morte, l'esilio o la confisca dei beni, il podestà si riunisce con il Senato e decidono insieme<sup>69</sup>: comunque questa procedura è usata in genere per tutti i casi di una certa importanza e solennità. Il Senato è competente a conoscere dei crimini di lesa maestà, concetto questo molto lato riguardante molteplici ipotesi di attentato alla sicurezza dello stato, e lo fa con un sistema complicato in unione con il podestà ed il giudice dei malefici<sup>70</sup>. Inoltre il Senato è tenuto a decidere sulle pene da infliggere a chi dia ricetto a « corsari o sia ladri », dietro richiesta del podestà<sup>71</sup>. Deve dare il suo consenso per le punizioni inflitte dal podestà e dal giudice, nel caso che durante le congiure si siano avuti ferimenti<sup>72</sup>; ancora nel suo potere rientra la condanna di « cittadino o distrettuale » il quale riceve nelle « sua castella o luoghi » persone colpite da pubblico bando<sup>73</sup>. Per il contrabbando fatto da coloro che « trapassano o si accostano alle muraglie » il po-

---

ratis si quae in praeteritum factae fuissent, dummodo non se intromittant in condemnationibus factis per Commissarios qui electi fuissent per ambo Collegia, nisi cum interventu utriusque Collegii et hoc ad calculos dignis rationibus et examinato satis negotio ».

<sup>69</sup> *Leges et sanctiones Reipublicae Januensis* cit., c. 31 v.: « ... quod quotiescumque arduae difficilesque quaestiones, ut puta, cum de vita, exilio aut bonorum confiscatione alicuius civis delinquentis in Rempublicam agetur; coniuncti Potestas atque vicarii adibunt D. Ducem et Gubernatores et coram ipsis toties quoties opus fuerit diligentissime fiet propositi casus examinatio, et quod duae partes ex tribus decreverint, connumerato suffragio D. Potestatis illud executioni mandabitur ».

<sup>70</sup> *Degli statuti criminali di Genova, libri due*, Genova 1590, p. 92: « La cognitione e giudizio di tutte queste cose spetti al Podestà di Genova ed al giudice dei malefitti e faccino il processo, e giudichino sommariamente semplicemente, e di piano senza strepito e figura di giuditio etandio nelle sentenze definitive, o da sé soli o con uno, ovvero tre dottori forestieri ... eletti dal Duce e dai Governatori in arbitrio loro ... e in appresso sentite le difese, ed esaminate bene la causa dinanzi al Duce e Governatori, e comunicato con essi il voto loro, procederanno i giudici alla decisione della causa come sarà di ragione; e si habbi per rato quello che la maggior parte deciderà; e il Podestà eseguirà la sentenza rimossa ogni appellatione, e contradictione, salva sempre l'autorità del Duce e de' Governatori, i quali non ostante quello, che si contiene nel presente capitolo, habbiano facultà di conoscere, procedere, giudicare ed eseguire, come li parrà: e se dopo la pubblicazione del processo sopravvenissero nuovi indizii contro il reo, si potrà di nuovo tormentare come parrà meglio che si convenghi alli sopradetti Duce, Governatori e Giudici ... ».

<sup>71</sup> *Ibidem*, p. 60.

<sup>72</sup> *Ibidem*, p. 72.

<sup>73</sup> *Ibidem*, p. 104.

destà deve consultarsi con il Senato e infliggere la condanna « secondo che li sarà ordinato »<sup>74</sup>. Inoltre Doge e Governatori giudicano « i giudicenti che dolosamente giudicheranno male »<sup>75</sup>, mentre ancora detti giudici sono in carica, altrimenti la competenza passa ai Sindacatori. Un doppio intervento, prima del Senato poi dei Collegi, si ha nelle remissioni di delitti ai banditi<sup>76</sup>: comunque il primo ad essere investito di questi casi è il Senato, e solo in un secondo tempo intervengono i Procuratori, il che significa che la cognizione delle cause spetta ai primi mentre i secondi hanno soltanto una funzione di cooperazione nella decisione<sup>77</sup>.

Se a tutto ciò aggiungiamo quanto già detto, ossia la possibilità di riformare gli statuti criminali e di eleggere alcuni ufficiali per amministrare la giustizia, vediamo come l'autorità del Senato in questo campo sia notevole<sup>78</sup>.

L'istituzione della Rota Criminale nel 1576, però, diminuisce di molto la competenza del Senato nell'ambito giurisdizionale.

3. Per le leggi del 1528 il numero legale per l'approvazione delle deliberazioni del Senato è di cinque persone più il doge, ossia i due terzi, salvo casi particolari, come ad esempio nel concedere grazie, in cui sono necessari i quattro quinti. La percentuale dei due terzi, comunque, continua ad essere

---

<sup>74</sup> *Ibidem*, p. 109.

<sup>75</sup> *Ibidem*, p. 114.

<sup>76</sup> *Ibidem*, p. 101: « ... e perché molti per ottenere remissione di delitto alle volte ricorrono al Duce ed ai Governatori, si ordina che sempre, che si supplicherà di rimettere alcun condannato per delitto di offesa maestà, o di pena capitale per altro delitto, ovvero alle galere in perpetuo, o bandito etiam in perpetuo, letta che si sarà la supplica dinanzi al Senato, si legga ancora il processo della causa, e la condanna; e fatto questo si proponga se la supplica deve essere ammessa: e se di nove voti vi concorreranno sei in ammetterla, sia di nuovo riletta così la supplica come il processo, e la condanna dinanti al Duce, Governatori e Procuratori, e si proponga se ciò che si domanda debba essere concesso; il che resti concesso se concorreranno due terze parti delli voti nella concessione, fuori che quando si tratta di delitto di offesa maestà, nel quale bisogna che vi concorrano le quattro quinte parti de' voti: ma se la supplica dinanti allo Senato, ovvero poi dinanti ad esso, e Procuratori non sarà ammessa s'intendi riprovata ».

<sup>77</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577 cit.*, p. 445: « Ill. Dux et Mag. Gubernatores excelsae Reipublicae Genuensis decreverunt quod posthac non possint remitti aliqui banniti seu relegati ad triremes per tempus, sive de iure, sive ex gratia nisi prius legantur processus in Senatu ... ».

<sup>78</sup> V. *supra*, cap. III, § 1.

la regola anche per le leggi del 1576. Qualora il doge sia assente è necessario che i Governatori siano unanimi nella deliberazione<sup>79</sup>; gli scribi adibiti al Senato non possono scrivere nulla di quello che dal Doge e dai Governatori viene stabilito, se non siano concorsi i due terzi dei voti<sup>80</sup>.

È importante una limitazione procedurale per cui le deliberazioni più importanti per le loro conseguenze, sia in campo politico che giurisdizionale, non possono essere prese nel medesimo giorno<sup>81</sup>.

È, inoltre, vietato rendere note le discussioni o il numero dei voti intervenuti nelle decisioni, per le questioni di qualunque tipo trattate dal Senato: come pena è stabilita una multa di cinquecento scudi da applicarsi dalla Camera<sup>82</sup>.

Interessante, è, poi, il sistema delle così dette *subrogationes*, ossia le sostituzioni che avvengono, oltre che nel Senato anche nella Camera, quando qualche loro membro non possa partecipare alle decisioni per l'esistenza di incompatibilità tra il singolo e la causa. È evidente che si cerca di rendere il più obbiettivo ed il più sereno possibile l'intervento dei Collegi: nel caso del Senato, per un decreto del 1532, coloro che, per affinità o parentela, difficilmente avrebbero potuto essere obbiettivi, dovevano essere sostituiti da altri magistrati estratti dal Collegio dei Procuratori<sup>83</sup>. Nelle leggi del 1576 viene riaffermata questa stessa procedura, ma si aggiunge che, se non si rie-

---

<sup>79</sup> V. *supra*, cap. II, § 3.

<sup>80</sup> *Leges et sanctiones Reipublicae Januensis* cit., c. 23 r. « Quod scribae, nisi consensientibus duabus ex tribus partibus, nihil scribant ».

<sup>81</sup> *Leggi e riforme della eccelsa Repubblica di Genova* cit., p. 5: « a quello doverà però con sommo riguardo osservarsi tanto nel Maggiore e Minor Consiglio, quanto nel Magistrato dei Governatori e Procuratori: che quante volte si proporrà alcuna causa importante ad essere esaminata e discorsa, come sarebbe di far morire un cittadino, di bandirlo, di pubblicare i suoi beni, di fare e rompere leggi, e cose tali, dove meritatamente deve porsi cura grandissima, mai non sarà lecito quel medesimo giorno che verrà proposto il negozio, di determinare e deliberare, ma sempre nel seguente giorno si deferirà la risoluzione, in maniera che intorno alle cose importanti almeno due volte si consulti ».

<sup>82</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577* cit., p. 307: « Poena apposita tam Ill. Ducis quam M. Gubernatoribus et Procuratoribus quotiescumque inveniretur propalasse, quae in Collegio tractaretur ».

<sup>83</sup> *Ibidem*, p. 215: « ... Decreverunt quod si in examinandis negotiis aliquorum privatorum contigerit ipsis Ill. mo Ducis et M. cis Gubernatoribus intervenire, et aliquis eorum esset amovendus respectu propinquitatis et affinitatis, secundum quod decreta distinguunt, quod amoveantur et loco eorum subrogetur unus ex Procuratoribus sorte ex saculo extrahendus ... ».



sca a formare il numero legittimo, sussistendo i medesimi impedimenti per i Procuratori, si estraggano le persone necessarie dal 'Seminario', urna in cui, come ho già detto, sono imbussolati i nomi di coloro che possono salire alle magistrature<sup>84</sup>. L'inverso succede quando, nelle questioni devolute ai Procuratori, qualcuno di essi ha rapporti con la causa; si ricorre, allora all'estrazione a sorte dei sostituiti dal Senato.

Il meccanismo per sollecitare l'emanazione di un provvedimento senatoriale è dato da una supplica rivolta a « Ill. Dux et Mag. Gubernatores », che provoca, secondo i casi, un decreto oppure una lettera con cui il caso è deciso o rimesso ad altro magistrato per accertamenti o per la decisione.

La forma che assumono i provvedimenti del Senato è, normalmente, quella dei decreti, che spaziano da materie di interesse comune alla risoluzione di casi singoli. Frequente è anche l'uso di 'grida', il cui oggetto è vario, e che, al contrario dei decreti redatti in latino, sono normalmente scritte in italiano per evidenti ragioni di comprensibilità, dato che si rivolgono a tutti i ceti della popolazione.

#### IV - *Il Senato quale parte dei 'Serenissimi Collegi'*

1. Oltre a svolgere singolarmente l'attività di cui si è detto nel capitolo precedente, il Senato fa parte, con il Doge ed i Procuratori, dei così detti Serenissimi Collegi. È questo uno degli aspetti più originali della riforma, poiché assistiamo, nel periodo che ci interessa, ad una evoluzione importante: mentre nel '28, infatti, più che l'idea di una magistratura superiore per autorità ai singoli Collegi che la compongono, è l'importanza dei casi concreti ed il timore di accentramenti che fa ritenere necessaria la partecipazione di una pluralità di organi, col tempo si prende atto dell'esistenza, ormai di fatto, di questa magistratura nettamente differenziata dalle unità componenti. Il termine 'Collegi' comincia ad essere usato con significato giuridico sempre più preciso, e le leggi del '76 lo consacrano definitivamente. Prima di questa data è solo indirettamente, cioè dall'esame di alcuni testi, che si riesce ad isolare i Collegi per delinearne le caratteristiche. Partiamo da un passo molto generale del 17 ottobre 1528 che così si esprime:

« Considerantes Ducem, octo Gubernatores et totidem Procuratores unus caput et corpus censerì, cui huius felicis Reipublicae regimen commissum est, et subrogatum fuisse

---

<sup>84</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 32: « Subrogationes ad Senatum quomodo ».

in locum D. Ducis Supremi Rectoris, qui secundum antiquas constitutiones eligebantur, et propterea omnia privilegia, immunitates et franchisiae olim D. Ducis competentes, in ipsum Ill. Duem et M. Gubernatores in locum praefati D. Ducis suffectos ipso iure translatae esse intelligi, eisdemque et eorum familiis competere, cum de iure subrogatus sapiat naturam illius, in cuius locum subrogatur ... »<sup>85</sup>.

Assegnando anche a questo passo un significato politico più che giuridico, i riformatori ci tengono a precisare che gli eredi del doge a vita del periodo precedente sono il Doge, i Governatori ed i Procuratori, considerati « unus caput et corpus », unità, cioè, organica ed inscindibile che elimini la possibilità di una dominazione personale.

Il problema che si pone è quello del coordinamento tra le funzioni dei Collegi e quelle delle singole magistrature che li compongono, il Senato in particolare, e la soluzione è data dal passo che segue. Esso s'intitola: *Quod liceat apud Supremum Magistratum Procuratoribus* e così si esprime:

« Licebit praefatis Procuratoribus singulis vel omnibus simul, quotiescumque illis placuerit interesse consultationibus Ducis et Gubernatorum et quae ibi tractabuntur audire, examinare et in omnibus consulere, tam quae statui civitatis spectabunt, quam aliis quibuscumque negotiis in Supremo Magistratu constituendis »<sup>86</sup>.

Dal passo in questione, dato l'uso del termine *licebit*, sembra che siamo di fronte ad un potere discrezionale dei Procuratori, quasi che la eventuale collegialità delle decisioni debba essere limitata alle questioni che essi ritengono importanti, e solo dietro loro iniziativa. Ma, nel contempo, i riformatori assegnano alcune competenze in materie specifiche (ad esempio la dichiarazione di guerre, la deliberazione di spese, ecc.) ai Collegi, creando di fatto l'obbligo della decisione collegiale. D'altra parte, si noti la formula decisamente vaga del testo quando parla di « quae statui spectabunt » e di « quibuscumque negotiis in Supremo Magistratu constituendis », che sostanzialmente non esclude alcuna materia dall'eventuale conoscenza dei Collegi e concorda pienamente con quella nota di diffidenza reciproca che predomina nella riforma. Se limiti esistono, derivano solo da esigenze di pratico funzionamento, a causa della notevole mole di lavoro che un solo organo non avrebbe potuto svolgere e che portava necessariamente ad una ripartizione di compiti. Ma si pone a questa necessità pratica ancora una val-

---

<sup>85</sup> *Leggi del 1528 fino al 1576 scritte da Luigi Gherardi* cit., c. 106 v.

<sup>86</sup> *Leges et sanctiones Reipublicae Januensis* cit., c. 24 v.

vola di sicurezza: gli eventuali contrasti sorti nei singoli Collegi, sono decisi convocando l'altra magistratura e deliberando uniti la questione<sup>87</sup>.

2. La terza magistratura componente i Collegi, oltre il Doge ed il Senato, è il Collegio dei Procuratori detto anche 'Eccellentissima Camera': istituita con le leggi del 1528 si compone, oltre che di un numero imprecisato di Procuratori perpetui, che sono i Dogi usciti di carica, di otto membri, che durano in carica due anni e devono possedere gli stessi requisiti che abbiamo visti necessari per l'elezione a Governatore. I Senatori che abbiano ricevuto un sindacato favorevole entrano di diritto in detto Collegio restandovi per due anni.

Anche le funzioni del Collegio dei Procuratori possiamo definirle di carattere misto, ma certo quello finanziario è il campo più importante della loro azione. Hanno, infatti, l'autorità di curare gli introiti pubblici e di controllare le spese ed i relativi conti di tutti i magistrati; possono poi intervenire nei casi di riscossioni in favore dell'erario, come ad esempio per incamerare le somme delle condanne.

Abbiamo visto come possano intervenire per controllare il Senato; hanno, tra l'altro, facoltà di punire i consiglieri che abbiano rivelato le questioni sulle quali incombeva l'osservanza del segreto e, più generalmente, possono punire con qualsiasi pena, fino all'ultimo supplizio, coloro che si siano macchiati di un qualunque delitto.

Una competenza specifica, per finire, i Procuratori hanno nel campo della morale e del costume, la cui tutela viene, dalle leggi del 1528, affidata alla loro vigile cura<sup>88</sup>.

3. L'attività di governo, per i casi più importanti, è attribuita ai Collegi. Anche questa volta, come ho già fatto per il Senato, mi limiterò a citare gli esempi più interessanti; il capitolo 47 delle riforme del 1528 si intitola *De pace et bello ineundo*, per le decisioni in tale gravissima materia si richiedono i due terzi dei voti. Qualora non si raggiunga questo *quorum* si dovrà convocare il Consiglio Minore il quale, riesaminata la questione, deciderà ancora con i due terzi. È interessante confrontare questo passo con un altro, tratto dalle leggi

---

<sup>87</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 35: «De tollendis contentionibus quae in dicto Collegio oriri posse» (si tratta del Collegio dei Governatori).

<sup>88</sup> *Leggi del 1528 fino al 1576 scritte da Luigi Gherardi* cit., c. 69 r.

del 1576 ed intitolato *De pace, bello foedere et adhaerentia*, per notare le differenze: abbiamo un preventivo esame da parte dei Collegi, ma una volta che all'approvazione siano concorsi quattro quinti dei voti, solo allora il negozio viene portato dinanzi al Minor Consiglio che, sempre con i quattro quinti dei suffragi, può approvarlo. Pertanto due le differenze, la prima riguardante la percentuale di voti richiesta, e la seconda l'intervento del Minor Consiglio, che nel '28 avviene nel caso del rigetto della proposta da parte dei Collegi, mentre nel '76, dopo l'approvazione; si ha quindi in questo secondo momento una limitazione dell'autorità dei Collegi ed un aumento di quella del Minor Consiglio, e inoltre maggiori cautele poste in materie tanto importanti<sup>89</sup>.

Per quanto riguarda i rapporti internazionali, ai Collegi è demandato il compito di eleggere gli ambasciatori e gli altri agenti diplomatici presso gli stati esteri: dopo averli eletti devono dar loro le istruzioni sui fini e i limiti del loro mandato<sup>90</sup>.

Altro importante atto che richiede l'intervento dei Collegi in unione col Minor Consiglio è quello dell'iscrizione annuale di dieci persone

---

<sup>89</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577 cit.*, p. 65: « De pace et bello ineundo »; il passo dice: « Quotiescumque praeterea consulendum fuerit de suscipiendo bello ineundaque pace, praedicti Dux et Gubernatores consilii suis Procuratores adhibere debebunt, omniaque simul diligentissime examinare atque perpendere demumque in deliberando et decernendo si ex tribus duae partes Gubernatorum et Procuratorum simul non consenserint, nihil in ea re decretum esse intelligatur; si non consenserint advocatum erit Minus Concilium in quo ordinavimus centum contineri congregatisque ad minus 80 ex ipsis rursus integrum negotium examinandum proponetur exponeturque coram universis habita consilia et rationes et, si contraria fuerint, disceptantium argumenta pari modo exponentur ut congregati, intellectis omnium rationibus et argumentis, cautius et ipsis consulere valeant et demum exquiretur singulatim uniuscuiusque sententia ... ». Le riforme del 1576 (*Genuensis Reipublicae leges anni 1576 cit.*, p. 108) nell'istestazione del capitolo hanno « De pace, bello, foedere et adhaerentia » e nel testo « ... quotiescumque tractandum erit de bello ineundo, vel de pace aut tregua sancienda, aut adhaerentia stabilienda, sive foedere cum aliquo Principe aut Republica faciendo, aut si aliquid aliud simile et grave, quod statum Reipublicae tangat, decernendum erit, in primis igitur coram Ill. mis Collegiis id omne plene trutinabitur, et nisi quattuor ex quinque partibus consenserint, nihil actum intelligatur: ubi vero conveniant, convocato Consilio Minori, idem proponatur, et diligenter discutatur: et nisi quattuor ex quinque illud approbaverint, nihil conclusum et sancitum intelligatur ». Il confronto tra i due passi è anche interessante per vedere come i Collegi assumono nome e consistenza autonoma nelle leggi del 1576, mentre in quelle del 1528 si preferisce parlare di Procuratori affiancati al Senato.

<sup>90</sup> *Leges et sanctiones Reipublicae Januensis cit.*, c. 28 r.: « De legatis vel oratoribus eligendis ».

nell'Albo della nobiltà: sette devono essere cittadini e tre delle Riviere, e devono possedere tutti i requisiti necessari, sia personali che di censo, la cui esistenza è oggetto di una accurata indagine<sup>91</sup>. Sempre i Collegi provvedono anche all'espulsione dall'ordine della nobiltà di coloro che si siano dimostrati spregiatori dei nobili stessi<sup>92</sup>.

Per quanto riguarda l'ordine pubblico le leggi del '76 attribuiscono ai Collegi facoltà di emanare proclami per proibire di circolare armati<sup>93</sup>.

Per le più importanti decisioni in materia economica, che non siano strettamente tecniche (nel qual caso sono competenti i Procuratori), ma abbiano anche una rilevanza politica, è necessario l'intervento dei Collegi. Esempio probante di quanto detto è un capitolo delle riforme del '28 che investe i Collegi del potere di mettere ordine in materia monetaria e di prezzi, eliminando tutte le diversità esistenti nelle terre del Dominio genovese, in modo da evitare frodi che pregiudicassero il commercio e gli scambi<sup>94</sup>. Egualmente, in materia di spese, il Senato è tenuto a convocare i Procuratori, ad esporre loro la ragione della spesa ed eventualmente a deliberarla collegialmente con la maggioranza dei due terzi<sup>95</sup>. Comunque le spese non devono superare seimila libbre l'anno. Per arrivare fino a quindicimila libbre è necessario convocare il Minor Consiglio che approva con i due terzi dei voti. Per somme maggiori, infine, occorre il consenso del Maggiore Consiglio.

I Collegi hanno facoltà di intervenire a comminare pene ulteriori, cumulabili con quelle specifiche previste per il caso, a tutti coloro che tentino

---

<sup>91</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 6: «De Nobilibus nunc et quotannis creandis».

<sup>92</sup> *Ibidem*, p. 9: «Super verbis illis uti legum et Nobilitatis contemptores non possint amplius ad eam restitui».

<sup>93</sup> *Ibidem*, p. 107: «... declaramus proclamata pro armorum prohibitione fienda, duobus Collegiis reservata esse, sine Minoris Consilii interventu et auctoritate».

<sup>94</sup> *Leges Reipublicae Januensis anni 1528* cit., c. 22 v.: «... Et quia ex ponderum et mensurarum diversitate et varietate circa pretia monetarum innumerabiles proveniunt fraudes et deceptiones, aliaque preiudicia commercio et negotiationi inferuntur, eorumdem Ill.mi Ducis et Mag. Gubernatorum et Procuratorum cura erit pondera et mensuras rerum, mercium et bonorum quorumcumque, pretiaque numismatum seu monetarum in Universa Dictione Genuensi ad eandem paritatem aequalitatem et omnimodam similitudinem reducere».

<sup>95</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577* cit., p. 47.

di evitare il pagamento dei dazi connessi all'introduzione di merci nella Repubblica<sup>96</sup>.

In materia tributaria le leggi del '76, infine, danno facoltà ai Collegi, insieme al Minor Consiglio, sia di deliberare nuove imposte, che di toglierne di già esistenti: questa deliberazione, però, è solo preparatoria a quella finale che viene fatta dal Maggior Consiglio. Erano stati i tumulti verificatisi qualche anno prima a causa delle nuove gabelle e degli aumenti di prezzi, che avevano consigliato di ricorrere a questo sistema, che dava maggiori garanzie di più mature riflessioni in una materia così importante<sup>97</sup>.

Ho già accennato nel capitolo precedente come anche ai Collegi sia demandato il potere di eleggere alcuni magistrati; come regola generale spetta loro di designare quattro candidati da presentare al Maggior Consiglio, che procede alla nomina definitiva. Le leggi del '76, però, vogliono aggiungere ad essi, in questa operazione, il Minor Consiglio<sup>98</sup>. Ci sono, poi, alcuni organi che i Collegi eleggono da soli e per questi le leggi del '76 non portano mutamenti<sup>99</sup>. Tra i singoli ufficiali e magistrati che i Collegi eleggono, si può ricordare il 'giusperito' per il magistrato degli Anziani<sup>100</sup>, od anche la magistratura dei 'Padri del Comune' con facoltà, per quest'ultima, di conser-

---

<sup>96</sup> *Leges Reipublicae Januensis anni 1528* cit., c. 36 r.: «Contra fraudantes vectigalia». Nel passo si dice: «... incidunt quoque in poenas eisdem statuendas per Ill. Ducem Gubernatores et Procuratores, salvis pariter manentibus poenis ex forma institutionum regularum ipsarum Gabbellarum ipsis fraudatoribus imminentibus quibus non intelligatur aliquo pacto derogatum».

<sup>97</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 109: «De pedagiis, collectis et vectigalibus de novo non imponendis, nec impositis tollendis nisi servata forma».

<sup>98</sup> *Leges Reipublicae Januensis anni 1528* cit., c. 31 v.: «De forma distribuendi officia»; nel testo si dice: «... et demum Ill. Dux et Mag. Gubernatores et qui erunt in Magistratu Procuratorum simul omnes convenient, coniunctique per suffragia quattuor ex numero petentium eligent ... et denique convocato Maiori Consilio ... fiet scrutinium». Ed ancora in *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 51, sotto il titolo «De electione nonnullorum Magistratum» il testo così si esprime: «Postquam iudicio duorum Collegiorum et Consilii Minoris, concurrentibus tamen tribus partibus ex quinque suffragiorum, noncupati fuerunt duo, aut ad plus quattuor cives, pro uno quoque infrascriptorum officiorum... omnia eorum nomina ad Consilium Maius transmitti volumus ...».

<sup>99</sup> *Ibidem*, p. 51: «... cetera vero officia, quae per Dominationem solam, aut per duo Collegia tantum, aut per Collegium Procuratorum simpliciter conferri solebant ... eadem ratione in futurum conferenda esse censemus».

<sup>100</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577* cit., p. 69: «De Magistratu Antianorum eligendo».

vare in carica per il tempo che ai Collegi pare opportuno, persone fornite di particolare competenza che già siano in questo Ufficio <sup>101</sup>. Quando gli Anziani vengono sostituiti dal Magistrato degli Straordinari, anche la designazione di costoro spetta ai Collegi, che possono inoltre sostituire coloro che, tra questi magistrati, abbiano con la causa motivi d'incompatibilità <sup>102</sup>.

4. In campo legislativo ai Collegi viene attribuita, dalle leggi del '28 una autorità particolare, cioè quella di mutare le norme riformatrici con aggiunte, abrogazioni o correzioni. I riformatori giustificano una autorità così vasta per far fronte alla *varietas temporum*: si lascia, cioè, la possibilità di adattare le riforme alle circostanze ma evidentemente una formula così vaga concede confini troppo ampi alla valutazione discrezionale dei Collegi, creando pericoli di involuzioni. Ed in realtà fu proprio di questa norma che il Doria ed i suoi seguaci si servirono per fare emanare la legge restrittiva e discriminatoria detta del 'Garibetto'.

L'unico limite che i riformatori inseriscono in questa norma è che i Collegi possano esercitare questo potere senza però accrescere la propria autorità <sup>103</sup>. Le modificazioni da essi apportate possono incidere sull'ordinamento della repubblica, ma non nel senso che la loro posizione ne esca in qualche modo rafforzata. Norme che avessero statuito in questa direzione potevano costituire una giusta causa d'intervento dei Sindacatori Supremi.

Molto più rigide appaiono le riforme del '76 che creano, per la produzione legislativa, un minuzioso sistema il quale, sia attraverso successive cognizioni da parte di magistrature differenti, che attraverso tassative ed in genere alte percentuali di voti favorevoli necessari per l'approvazione, rende molto più difficoltoso attuare disegni di riforme. Infatti l'*iter* per l'approvazione di leggi contrarie ad altre preesistenti ha inizio con i Collegi che,

---

<sup>101</sup> *Leggi del 1528 fino al 1576 scritte da Luigi Gherardi* cit., c. 137 v.: « De electione Patrum Communis ad calculos in Consilio celebrato in Palatio ».

<sup>102</sup> *Ibidem*, c. 146 r.: « Pro Magistratu Extraordinariorum ».

<sup>103</sup> *Leges et sanctiones Reipublicae Januensis* cit., c. 36 v.: « De condendis legibus per Collegia ». Il testo dice: « Quoniam necesse videmus, ut interdum secundum temporum varietatem statuta quoque hominum varientur, casusque accidere possit, ut in hac reformatione aliquid addendum minuendum corrigendum esse videatur, volumus hanc auctoritatem penes Ducem Gubernatores Procuratoresque coniunctim remanere ... Cum tamen per ea quae ab ipsis correctae decreta statutave sint nihil eorum potestati et auctoritati personisve eorum accedat vel tribuatur ultraquam virtute praesentis reformationis competere dignoscatur ».

dopo aver seriamente ponderato la cosa, devono raggiungere la maggioranza dei quattro quinti dei voti. Questa approvazione è il presupposto per il passaggio della legge all'esame del Minor Consiglio, che deve anch'esso approvare con quattro quinti dei suffragi; si giunge, infine, dinanzi al Maggiore Consiglio che approva a maggioranza semplice. Per le leggi invece che non siano in contrasto con altre precedenti, è sufficiente l'approvazione dei due Collegi e del Minor Consiglio con i due terzi dei voti. Anche per la funzione interpretativa delle leggi i Collegi devono necessariamente, dopo il '76, essere affiancati dal Minor Consiglio<sup>104</sup>.

Di un caso d'intervento dei Collegi in campo giurisdizionale ho già avuto modo di parlare nel capitolo precedente, e precisamente della qualità di giudice d'appello per le cause che nel Dominio della repubblica fossero state giudicate da magistrati di loro elezione<sup>105</sup>. Posso ricordare ancora la facoltà di risolvere le controversie riguardanti le doti<sup>106</sup>, oppure le cause mosse alla Repubblica da propri magistrati, che vantassero crediti risultanti dai registri<sup>107</sup>: ma anche questi non sono che casi esemplificativi, che vorrei servissero a chiarire quella che è, a mio parere, la linea direttiva atta a spiegare le competenze composite di questa magistratura e, sia pure su di un piano meno importante, di quelle del Senato, e cioè che, tranne qualche fattispecie

---

<sup>104</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 106: « De condendis legibus ». Il testo dice: « Sancimus nullo modo novas leges condi, quae praesentibus, quibus nunc vivitur, et quae a nobis aut conditae et condendae aut approbatae fuerunt, contrariae sint, neque iam conditas aut condendas et approbatas abrogari, aut corrigi sive emendari, nisi, coactis prius Collegiis, mature consulatur; et si quattuor partes ex quinque non approbaverint, nihil actum censeatur; ubi vero approbaverint, deferantur omnia ad Concilium Minus discutienda; cuius nisi quattuor ex quinque consenserint, nihil conclusum intelligatur; ubi vero consensiant, denovo omnia matura Consilii Maioris consultationi subiceant, et nisi frequentiori eorum voto approbetur nihil pariter actum existimetur. Alias vero leges quae non contrariantur ut supra, non nisi per duo Collegia et Consilium Minus concurrentibus duabus partibus ex tribus, fieri posse declaramus ... Declaramus legum interpretationem per duo Collegia sine Minoris Consilii interventu et auctoritate fieri non posse neque debere ».

<sup>105</sup> *V. supra*, cap. III, § 2.

<sup>106</sup> *V. supra*, cap. II, § 6.

<sup>107</sup> *Ibidem* e nota 38. Il testo (*Leges et sanctiones Reipublicae Januensis* cit. c. 28 r.) continua dicendo: « ... statuimus recurrendum esse ad Ill. Ducem et Mag. Gubernatores, per quos in huiusmodi controversiis procedatur in omnibus ... ita tamen ut ... convocentur Mag. Procuratores, et quidquid per Ill. Ducem et Gubernatores, unacum ipsis Procuratoribus statutum fuerit observetur ».



determinata, la loro competenza si mantiene in ambito assai vago, consentendo possibilità d'intervento e d'interferenza ogni volta che una questione rivesta una importanza rilevante. Numerose sono infatti le dispute sorte, a causa di questa prassi, con i Sindacatori Supremi che tendevano a frenare, con interpretazioni restrittive, l'autorità delle supreme magistrature <sup>108</sup>.

#### V - *Rapporti con le altre magistrature*

1. Ho già avuto modo di accennare alla novità ed originalità, rispetto alla situazione preesistente, di alcune soluzioni adottate nelle leggi riformatrici di cui ci si occupa, per risolvere i problemi costituzionali della repubblica. Rimane tuttavia ancora da parlare della più importante di esse, ossia del sistema di controlli e di rapporti di interdipendenza creato fra le magistrature maggiori.

Uno degli scopi fondamentali che la riforma si prefigge è quello di eliminare le fazioni e di creare un sistema che dia a tutti i nobili garanzie sia di partecipazione al governo, sia di controllo su questo. Si procede, nel 1528, alla unificazione della nobiltà con la creazione degli 'Alberghi', nella speranza che una parificazione, sebbene imposta dall'alto, possa eliminare di colpo secolari contrasti politici ed economici. Gli 'Alberghi', come ho già detto, scompaiono nel 1576, a riprova del carattere essenzialmente esteriore della loro formazione, che non ha affatto toccato le coscienze dei genovesi. Efficace, al contrario, si rivela il sistema costituzionale che era stato creato insieme agli 'Alberghi', tanto che le leggi del 1576 lo lasciano sostanzialmente inalterato, limitandosi a perfezionare i controlli fra le magistrature maggiori, tramite più estesi poteri al Consiglio Minore, ed a varare un sistema di elezione dei magistrati più selettivo da un punto di vista qualitativo.

2. È opportuno, ora, esaminare qualcuna di queste magistrature iniziando dal Consiglio Maggiore: ho già avuto occasione di dire come quest'organo sia rappresentativo della nobiltà, e come nel suo seno si creino le altre magistrature. Esiste un passo del 1528 il quale gli attribuisce « plenam et omnimodam auctoritatem et potestatem totius Reipublicae » <sup>109</sup>; anche per quest'organo

---

<sup>108</sup> Numerosi esempi di quanto detto è possibile trovare in '*1560 in 1718 Leggi*' cit.

<sup>109</sup> *Leges Reipublicae Januensis anni 1528* cit., c. 35 r.: « Bailia Concilii quadringentorum ». Il testo dice: « ... declaraverunt quod firma manente auctoritate, et balia attributa Ill.mo Duci

pertanto, come abbiamo visto succedere per il Senato e per i Collegi, ci si attiene alla regola di una determinazione di competenze molto vaga e generica. In pratica, nel periodo che ci interessa, l'attività del Consiglio Maggiore non appare, almeno come numero di deliberazioni, particolarmente copiosa, al contrario di quello che succederà nel secolo seguente.

Sono il Senato ed i Collegi e, dopo il 1576, anche il Consiglio Minore che assorbono gran parte dell'attività pubblica, mentre per il Maggiore Consiglio questo appare quasi un periodo di assestamento e di inserimento nel complesso costituzionale, nel quale, è bene aggiungere, un organo rappresentativo di tali dimensioni e, soprattutto, di tale autorità, si pone come una novità.

Quindi l'intervento del Consiglio Maggiore, nel lasso di tempo considerato, si limita ai casi che interessino in misura notevole la collettività: uno di questi è, ad esempio, la deliberazione di spese eccedenti una determinata somma<sup>110</sup>. Proprio questo testo, che per gli stanziamenti fino ad una determinata somma investe i Collegi e per somme progressivamente maggiori rispettivamente il Minore e poi il Maggior Consiglio, mi pare mostri chiaramente come l'attività di quest'ultimo differisca da quella dei Collegi solo per la maggiore importanza collettiva che essa deve avere.

Tra l'altro il Maggior Consiglio elegge tutte le più alte magistrature della repubblica, compreso il Senato; è inoltre competente per decidere le variazioni dei requisiti degli aspiranti a queste cariche: nel 1535, ad esempio, decide la riduzione dell'età minima dei Governatori a quarant'anni<sup>111</sup>.

3. La magistratura che come compito istituzionale ha quello di controllare i più alti organi della repubblica è quella dei Sindacatori Supremi. Troppo importanti e potenzialmente pericolose sono le funzioni che quegli

---

et Mag. Gubernatoribus de addendo minuendo corrigendo et immutando circa novas leges et reformationes per eosdem Reformatores conditas nec non eisdem competentes tamquam Supremo Magistratui, quibus in aliquo derogatum esse noluerunt, apud dictum Maius Concilium restare et esse plenam et omnimodam auctoritatem et potestatem totius Reipublicae. Ita tamen quod quotiescumque de re aliqua tractandum fuerit contra formam et dispositionem dictarum novarum legum et reformationum in dicto Concilio ex numero quadringentorum ad minus tercenti intervenire debeant ... ».

<sup>110</sup> V. *supra*, cap. IV, § 3.

<sup>111</sup> *Leges et sanctiones Reipublicae Januensis* cit., c. 64 r.: « Pro electione Mag. corum Gubernatorum de annis quadraginta ».

organi esercitano, in una riforma ispirata dal reciproco timore, perché essi restino senza controlli.

È molto significativo, al riguardo, il passo delle leggi del 1528 che istituisce i Sindacatori, nel quale, dopo aver osservato che dall'opera del Doge, dei Governatori e dei Procuratori può discendere la vita o la morte della Repubblica, si afferma che, per questa ragione, è necessario che la loro azione sia controllata con particolare cura « et quasi subtiliori trutina perpendi », sia, cioè, soppesata con una bilancia più sensibile, e quindi in base a criteri valutativi più profondi e più rigidi<sup>112</sup>. La legge pone poi una distinzione secondo che il sindacato abbia luogo mentre i magistrati sono ancora in carica o dopo che ne sono usciti. Nel primo caso i Sindacatori hanno solo la funzione di dar inizio alla procedura, provocando l'intervento del Consiglio Minore, cui è affidata la decisione<sup>113</sup>; per quanto riguarda i magistrati usciti di carica, i Sindacatori possono invece giudicarli e condannarli « pro qualitate delictorum », a tutte le pene, anche le più gravi, a loro insindacabile giudizio. I magistrati sono obbligati a sottostare al sindacato, e già in altro luogo abbiamo visto come il suo esito favorevole sia requisito necessario per i Governatori usciti di carica per poter essere ammessi nel Collegio dei Procuratori. Infine il sindacato si può avere anche per altre cause: un caso, ad esempio, è quello previsto da un decreto del 1529 che punisce con la « poena sindacamenti » i Governatori che avessero partecipato ai proventi delle gabelle<sup>114</sup>.

---

<sup>112</sup> *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577* cit., p. 96: « De Supremorum Sindacatorum Magistratu eligendo », nel quale si dice: « ... sed cum ipsorum Ill. Ducis et Gubernatorum et Procuratorum cura totius fere Reipublicae gubernaculum commissum sit ex quorum recta administratione et ordinum observantia sicut salus nostrae civitatis insurget sic e converso interitus imminet, necessarium duximus speciali cura eorum gesta observari et quasi subtiliori trutina perpendi. Statuimus igitur alium Magistratum eligendum qui Supremi Sindacatori noncupentur ».

<sup>113</sup> *Ibidem*, p. 97: « ... ita tamen quod si forte Ill. Dux et Gubernatores regulas legesque sibi prefixas transgredi tentaverint, fuerintque eius criminis rei; si quoque qui in Magistratu Procuratorum erunt negligentes; aut si forte ipsi quoque Procuratores cum Duce et Gubernatoribus in eadem transgressione partecipes fuerint tunc et eo casu si quidem ipsis gerentibus Magistratum contigerit ex causis supradictis seu aliqua earum inquiri aut alio modo contra ipsos procedi, licebit ipsis Sindacatoribus, maturo inter se habito consilio et iis, in quibus praedictis delinquere videbuntur diligenter examinatis, convocare Minus Concilium et ea proponere in quibus praefatos Magistratus compererint deliquisse ... ».

<sup>114</sup> *Liber I Decretorum 1530 in 1542* cit., c. 3 v.: « Ill. Dominatio coniuncta cum Procuratoribus ... decreverunt ut posthac qui adest in Collegio tam Gubernatorum quam Procura-

4. Il Consiglio Minore è l'organo che più degli altri si evolve nel periodo di tempo che ci interessa. Infatti esso, istituito nel 1528 con limitate funzioni di affiancamento dei Collegi per casi specifici, viene notevolmente valorizzato dalle leggi del 1576, tanto da diventare insostituibile in tutte le deliberazioni di un certo valore.

Ho già avuto modo di citare alcuni casi in cui le leggi del '28 richiedono il suo intervento: così nel caso di deliberazione di una guerra o di una pace esso interviene qualora i Collegi abbiano respinto la proposta<sup>115</sup>; ha inoltre facoltà di deliberare una spesa da quindici a trentamila libbre<sup>116</sup>, ed infine gli è devoluta la facoltà di giudicare i casi di accuse mosse al Doge ed ai Governatori dai Procuratori o dai Sindacatori Supremi, in casi di trasgressione di leggi<sup>117</sup>. Competenza piuttosto ristretta, come si vede, anche se si tratta di questioni importanti e delicate.

La situazione cambia totalmente con le leggi del 1576. Il Consiglio Minore interviene nella ascrizione dei nuovi nobili<sup>118</sup>, conosce e risolve le controversie sorte nei Collegi<sup>119</sup>, e diventa giudice d'appello contro le sentenze di sindacato emanate dai Sindacatori Supremi<sup>120</sup>. Viene affiancato ai Collegi per l'elezione di alcuni magistrati<sup>121</sup>, partecipa alla produzione delle leggi come gradino intermedio dopo la cognizione dei Collegi e prima di quella del Consiglio Maggiore<sup>122</sup>; interviene nelle dichiarazioni di guerra e nelle deliberazioni di pace o alleanze, però solo se il tutto sia

---

torum ... non posse neque ei liceat in aliquam cabellam ingredi vel partecipare vel participationem aliquam habere vel emere postquam electi fuerint sub poena sindacamenti ... ».

<sup>115</sup> V. *supra*, cap. IV, § 3.

<sup>116</sup> *Ibidem*.

<sup>117</sup> *Ibidem*.

<sup>118</sup> *Ibidem*.

<sup>119</sup> *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 35: « ... sed si nec dura ingenia hominum convenierint (se cioè i Collegi non riescano a trovare un accordo), mandamus acciri Concilium Minus ut prudentia et aequitate sua, reiectis animorum affectis frequentiori calculo controverso negotio concludendo, pertinaces hasce contentiones et maxime indignas tollat ».

<sup>120</sup> *Ibidem*, p. 43: « ... a sententiis per Supremos ferendis in causis sindacatu uti de privatione vitae, honoris aut inhabilitatione ad Magistratus ... appellari possit ad Concilium Minus huiusque iudicii instantia sexaginta dies non excedet ».

<sup>121</sup> V. *supra*, cap. IV, § 3.

<sup>122</sup> *Ibidem*, § 4.

stato preventivamente approvato dai Collegi<sup>123</sup>, e concorre a deliberare tasse e gabelle<sup>124</sup>.

Osservando questo complesso di facoltà concesse al Consiglio Minore, appare chiaro che, sostanzialmente, viene creata un'altra magistratura suprema, la cui funzione non è deliberante, ma di controllo e di filtro di quasi tutte le deliberazioni degli altri organi maggiori.

I cinquant'anni trascorsi dal 1528 al '76 e gli avvenimenti succedutisi in tale periodo, non hanno affatto alterato i tratti fondamentali delle riforme. L'unificazione nell'ambito degli 'Alberghi', che pur era stata attuata, non si può dire abbia raggiunto lo scopo di pacificare le fazioni. Ciò che invece si rivelò duraturo fu il ferreo sistema di interdipendenze e di controlli tra le magistrature, sistema che fu alla base di un ordinamento stabile destinato a durare ancora per due secoli. Genova tuttavia andava decadendo politicamente ed economicamente, fino al giorno in cui gli eserciti rivoluzionari francesi avrebbero concluso questa parabola discendente cancellando la repubblica dal novero degli stati sovrani.

---

<sup>123</sup> *Ibidem*, § 3.

<sup>124</sup> *Ibidem*.

## INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

### *Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica*

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

### *Diritto canonico medievale*

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605



Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo